

COMMISSIONE VII

DIFESA

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDI

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VILLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):		
Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate (4252);		n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2263);
MANCINI VINCENZO: Modifica e integrazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo (178);		MATTARELLI ed altri: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente il trattamento economico in caso di malattia degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato (2786);
FELICI e LOBIANCO: Valutazione, ai fini del trattamento di pensione, della indennità speciale prevista dalla legge 1° luglio 1966, n. 537, per il personale dell'aeronautica addetto alle operazioni di controllo dello spazio aereo (885);		MILIA: Equiparazione della indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (3030);
REGGIANI: Nuove disposizioni in ordine alla aliquota pensionabile dell'indennità di volo (1474);		GARGANO: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (3032);
PEZZATI: Estensione agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, e degli agenti di custodia, del trattamento economico e giuridico previsto dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati civili dello Stato (1733);		PAVONE ed altri: Modificazioni ed integrazione della legge 10 dicembre 1970, n. 804, recante norme concernenti gli ufficiali delle forze armate e di polizia (3037);
FUSARO e CALVETTI: Modifiche all'articolo 18 della legge 31 luglio 1954,		BIRINDELLI: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 904, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (3140);
		ALMIRANTE ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia della Stato (3566);

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

	PAG.
SACCUCCI: Adeguamento delle indennità di aeronavigazione (3592);	
DURAND DE LA PENNE: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate dei corpi di polizia (4001);	
BANDIERA: Attribuzione della indennità mensile di volo ad alcune categorie di sottufficiali e graduati del ruolo specialisti dell'aeronautica (4112);	
BOZZI: Revisione ed integrazione di norme relative al trattamento economico e di stato del personale militare (4333);	
BOZZI: Pensionabilità delle indennità dovute al personale militare delle forze armate in relazione a specifiche forme d'impiego (4334)	624
PRESIDENTE	625, 626, 630, 639, 642
643, 644, 645, 646, 647, 649, 650, 651, 652	
653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661	
662, 663, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 672	
673, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682	
ANGELINI	626, 641, 643, 644, 647, 649, 650
653, 654, 657, 658, 659, 661, 663, 664	
666, 670, 676, 678, 679, 680, 681, 682	
BANDIERA	637, 652, 658, 663, 665
668, 669, 670, 674, 675, 676	
BELLUSCIO	646, 664
BIRINDELLI	629, 640
BOLDRINI	650
BUFFONE, <i>Relatore</i>	625, 639, 641, 642, 644
646, 649, 650, 651, 652, 654, 658	
659, 660, 661, 662, 664, 666, 668	
670, 671, 672, 673, 674, 675, 678	
D'ALESSIO	632, 644, 645, 651, 652
655, 656, 657, 661, 662	
DURAND DE LA PENNE	631, 648, 659, 660, 662
663, 667, 670, 675, 678	
MATTARELLI	645, 646
NAHOUM	671, 672, 673
NICCOLAI GIUSEPPE	653, 654, 655, 656, 657, 661
662, 676, 679, 680, 681, 682	
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	642, 645, 646, 650, 651, 652, 654
658, 659, 660, 661, 662, 665, 666, 668	
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678	
RAUTI	651, 665, 670, 671, 675, 675
SAVOLDI	664
VAGHI	629, 630, 651
VILLA	652
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	668

La seduta comincia alle 9,45.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate (4254); e delle proposte di legge Mancini Vincenzo: Modifica ed integrazione alla legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e della indennità di impiego operativo (178); Felici e Lobianco: Valutazione, ai fini del trattamento di pensione, della indennità speciale prevista dalla legge 1° luglio 1966, n. 537, per il personale dell'aeronautica addetto alle operazioni di controllo dello spazio aereo (885); Reggiani: Nuove disposizioni in ordine alla aliquota pensionabile dell'indennità di volo (1474); Pezzati: Estensione agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, del trattamento economico e giuridico previsto dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati civili dello Stato (1733); Fusaro e Calvetti: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2263); Mattarelli ed altri: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente il trattamento economico in caso di malattia degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato (2786); Milia: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (3030); Gargano: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (3032); Pavone ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme concernenti gli ufficiali delle forze armate e di polizia (3037); Birindelli: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, della aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (3140); Almirante ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973,

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

n. 804, concernente gli ufficiali dell'Esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (3566); Saccucci: Adeguamento della indennità di aeronavigazione (3592); Durand de la Penne: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia (4001); Bandiera: Attribuzione della indennità mensile di volo ad alcune categorie di sottufficiali e graduati del ruolo specialisti dell'aeronautica (4112) Bozzi: Revisione ed integrazione di norme relative al trattamento economico e di stato del personale militare (4333); Bozzi: Pensionabilità delle indennità dovute al personale militare delle forze armate in relazione a specifiche forme d'impiego (4334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo: « Modifica ed integrazione alla legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo »; Felici e Lobianco: « Valutazione, ai fini del trattamento di pensione, della indennità speciale prevista dalla legge 1° luglio 1966, n. 537, per il personale dell'aeronautica addetto alle operazioni di controllo dello spazio aereo »; Reggiani: « Nuove disposizioni in ordine alla aliquota pensionabile dell'indennità di volo »; Pezzati: « Estensione agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, del trattamento economico e giuridico previsto dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati civili dello Stato »; Fusaro e Calvetti: « Modifiche all'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Mattarelli, Bianchi Fortunato, Villa, Maggioni, Vaghi e Piccinelli: « Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente il trattamento economico in caso di malattia degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'ae-

ronautica e degli altri corpi armati dello Stato »; Milia: « Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti »; Gargano: « Equiparazione dell'indennità di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti »; Pavone, La Loggia, Ianniello, Bova, Russo Ferdinando, Azzaro, Sinesio, Pumilia, Allocca, Beccaria, Luraschi, Lapenta, Marchetti, Calvetti, Simonacci, Magri, Drago, Urso Giacinto, Meucci, Perrone, Gava, Grassi Bertazzi, Valiante e Villa: « Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme concernenti gli ufficiali delle forze armate e di polizia »; Birindelli: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, e dei corpi di polizia dello Stato »; Almirante, Turchi, de Vidovich, Caradonna, Niccolai Giuseppe, Rauti, Saccucci e Buttafuoco: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato »; Saccucci: « Adeguamento della indennità di aeronavigazione »; Durand de la Penne: « Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia »; Bandiera: « Attribuzione dell'indennità mensile di volo ad alcune categorie di sottufficiali e graduati del ruolo specialisti dell'aeronautica »; Bozzi: « Revisione ed integrazione di norme relative al trattamento economico e di stato del personale militare »; Bozzi: « Pensionabilità delle indennità dovute al personale militare delle forze armate in relazione a specifiche forme d'impiego ».

L'onorevole Buffone ha facoltà di svolgere la relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Debbo innanzi tutto fare una precisazione. L'insolita procedura seguita nell'elaborazione del provvedimento in discussione, in rapporto alle esigenze del Comitato ristretto ed alle trattative che si sono svolte tra la Commissione difesa vari gruppi ed il Ministero del tesoro, ha posto la Commissione stessa di fronte ad una serie di dichiarazioni (rese note appunto in quella fase) di cui virtualmente non esiste traccia nei resoconti sommari del *Bollettino delle Commissioni e delle Giunte parlamentari*.

Mi richiamo quindi alla relazione svolta in sede referente, riservandomi in sede di replica, poi, eventualmente, di puntualizzare la mia posizione su ciascun articolo: procedendo con questo criterio, risparmieremo tempo, dando ai gruppi la possibilità di esprimere il proprio pensiero in ordine al disegno di legge in discussione.

Desidero per altro rilevare che rispetto al testo originario, che pure è testimonianza di un massiccio impegno governativo, in sede di Comitato ristretto sono stati compiuti notevoli passi avanti, contrassegnati da positive convergenze dei vari settori politici e facilitati dal proficuo lavoro compiuto da parte del gruppo di lavoro operante presso questa Commissione. Il testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto e ampiamente diversificato rispetto al testo governativo per il contributo dei gruppi politici, ha incontrato un parziale ostacolo nel parere della Commissione bilancio, favorevole ma condizionato al ripristino dell'onere originario; il che, a seguito di approfonditi contatti in sede di Ministero del tesoro, mi ha portato a proporre talune proposte emendative di cui do conto, e che illustrerò più ampiamente nel corso dell'esame degli articoli. Concludo auspicando un'ampia convergenza sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANGELINI. Ci sembra assurdo che da questo provvedimento sia stata esclusa l'Arma dei carabinieri, per la quale corre l'obbligo di stabilire definitivamente se faccia parte dell'esercito o della polizia. Fino a quando, però, i suoi uomini fanno parte integrante dell'esercito, non ci si può richiamare ad una indennità di istituto della quale godono per escluderli dal beneficio che prevede il provvedimento che oggi stiamo discutendo, specie quando si istituisce un'indennità di logorio psicofisico, di rischio e di pericolo, di impiego operativo.

Ci preme ancora una volta ricordare anche in questa sede che tutto questo appare a noi comunisti assurdo ed ingiustificato.

Come premessa al mio intervento vorrei dire che il disegno di legge n. 4252 presenta tutta una serie di sperequazioni che in alcuni casi esasperano in maniera assurda e contorta le differenze già esistenti tra le diverse armi e tra i ruoli

nell'ambito di una stessa arma. È un provvedimento per il quale sentiamo l'obbligo di rivolgere un richiamo ad un criterio di carattere generale che più volte abbiamo ricordato e che non ci stancheremo mai di sottolineare in questa sede, criterio che si ispira alla necessità di approvare un disegno di legge che sia indirizzato a risolvere definitivamente le condizioni in cui si trovano i dipendenti delle tre armi. Non si tratta, in realtà, di un provvedimento in grado di fare pulizia di quanto di vecchio e di sperequativo esiste attualmente con le varie "leggine" che si sono succedute e che creano differenziazioni molto violente tra i diversi corpi e fra gli uomini degli stessi corpi. Quando si parla di questo problema il Governo promette puntualmente di presentare volta per volta le modifiche rispecchianti l'orientamento generale, ma puntualmente tali promesse vengono disattese.

Vogliamo anche sottolineare che se non si modifica il peso che la parte politica deve necessariamente avere quando si discutono determinati provvedimenti per superare il corporativismo che si manifesta nel loro ambito (ne abbiamo più volte sentito parlare anche in merito a questo disegno di legge) non si allevieranno mai le condizioni economiche disagiate in cui si trovano gli appartenenti alle forze armate. Tale scopo si raggiunge con il testo che il Comitato ristretto ha elaborato ai fini della eliminazione delle sperequazioni e dello snellimento e della unificazione dei vari provvedimenti.

Ancora una volta verrà approvata una legge di una certa rilevanza che non potrà essere considerata il frutto della capacità legislativa della Commissione difesa che non ha elaborato un provvedimento serio e giusto nell'interesse più volte espresso unitariamente dalle varie forze politiche. Manca inoltre il riferimento alla volontà di voler andare incontro alle esigenze del personale militare.

Voglio evidenziare però che noi non siamo sulla strada giusta, nemmeno con questo provvedimento. Voi forse pensate, per esempio, che il movimento in atto dei sottufficiali possa essere fermato con una manciata di soldi, secondo quanto previsto da questo disegno di legge, ma forse non avete ancora capito che sono le ingiustizie e le sperequazioni che stanno creando tale movimento. State pur certi che una volta passato il primo momento in

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

cui questi soldi allevieranno la condizione economica di questo personale, riprenderà la sua azione di protesta. Noi riteniamo che il provvedimento rappresenti un ulteriore inasprimento dello stato di risentimento degli uomini delle forze armate perché è ingiusto.

Il fatto più grave è che per ottenere l'approvazione di questo che noi riteniamo un disegno di legge incompleto (infatti noi condividiamo soltanto la parte concordata con il Comitato ristretto) si esercita una pressione sul Parlamento facendo circolare tra i militari la voce che dopo l'acconto di 40 mila lire ricevuto nel mese di dicembre, la concessione della restante parte dei soldi dipendeva dalla volontà dei partiti nell'ambito del Parlamento italiano. Perché si è concesso l'assegno di 40 mila lire nel mese di dicembre e poi nei mesi successivi non è stato più concesso? Forse perché da parte dell'esecutivo non si era a conoscenza che il concedere questi soldi a dicembre era illegale. È facile ritenere che si sia trattato di una pressione esercitata nei confronti del Parlamento. Proprio da questo fatto si deduce l'avvertimento ricevuto da parte dello stato maggiore che ha l'aspetto di una minaccia e che noi rigettiamo. Se fossimo, infatti, stati, come gruppo politico, dei disfattisti e se non avessimo avuto il senso di responsabilità necessario nei confronti di una istituzione di rilevanza costituzionale tanto delicata quanto quella delle forze armate, per di più in un momento così travagliato, avremmo potuto rendere noto alla stampa che con questo disegno di legge si opera un inganno 356 mila lire sono previste dalla tabella di aeronavigazione e 104 mila lire per il collaudo e solo 40 mila lire ai sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio. Per queste ragioni noi abbiamo fatto richiesta che il provvedimento fosse esaminato preventivamente dalla Commissione di indagine sulla giungla retributiva che opera in questi giorni nell'altro ramo del Parlamento. Riteniamo che tale richiesta abbia una grande validità poiché il provvedimento istituisce sperequazioni enormi e ingiuste.

Questo provvedimento fa saltare completamente il principio dell'onnicomprendività dell'alta dirigenza adducendo il pretesto che a quella civile si è concesso lo straordinario. Il gruppo comunista è stato ed è contrario (e non lo giustifica nemmeno) allo straordinario all'alta dirigenza milita-

re; non ci soddisfa neppure l'impegno dichiarato, da parte del Governo, di bloccare, ad un certo livello, gli aumenti e quindi di applicare tale principio anche all'alta dirigenza militare. Vedremo di quanta credibilità godrà il Governo presso i lavoratori nell'attuare il tentativo di bloccare la scala mobile o nel predisporre, anche se in linea di principio, con questo provvedimento, aumenti pari al doppio dello stipendio di un impiegato civile dello Stato.

Non è facile stabilire a quale tipo di prestazioni si riferisca il testo unificato in discussione; a nostro avviso le sperequazioni esistenti nel trattamento economico delle armi risultano accentuate. La tabella I, che concerne l'indennità mensile di impiego operativo di base e che comprende cinque fasce, in sostanza modifica i parametri perché quando si attribuisce un'indennità di rischio e di logorio psico-fisico suddivisa nei gradi e si definisce una tabella base indipendentemente dall'impiego del personale, si agisce direttamente sullo stipendio, creando una diversificazione maggiore nell'ambito delle forze armate ed accentuando il fenomeno della cosiddetta giungla retributiva. Il sistema introdotto con il provvedimento in discussione è assurdo in quanto, in realtà, esso paga più il grado che l'operatività del personale.

Non abbiamo ancora esaminato i riflessi e l'influenza del contratto stipulato dai dipendenti civili dello Stato sul tema delle retribuzioni al personale militare, ma questo esaspererà ulteriormente le condizioni sperequative esistenti in questo campo, per il modo in cui il disegno di legge elargisce denaro.

Noi chiediamo (facendo riferimento alle fasce contemplate dalla tabella I) che le differenti responsabilità siano remunerate sulla base di parametri differenti; infatti, la remunerazione è differenziata fra i membri del personale militare in ragione dell'impiego rispettivo e quindi il grado significa diversità di parametri. In questa situazione, aver stabilito una tabella base con cinque fasce, significa aver virtualmente riconosciuto che i divari nelle remunerazioni esistenti nell'ambito dei gradi delle forze armate non erano sufficienti e quindi si è voluta operare una differenziazione ulteriore.

Un generale percepisce da dieci a quindici milioni ed un tenente da un milione 800 mila lire a due milioni 200 mila lire, mentre un sergente maggiore ha una retri-

buzione che oscilla da un milione 124 mila 550 lire ad un milione 377 mila 578 lire; la differenza esistente, quindi, era già tale da rendere non necessaria una diversificazione ulteriore nell'ambito di queste indennità. Il rischio non può mai essere legato strettamente al grado, ma alla condizione in cui il personale deve operare; molte volte, delle situazioni di disagio, la truppa risente in misura maggiore rispetto a chi è preposto al comando. Ma se questo provvedimento vuole privilegiare il rischio, il logorio psico-fisico, perché le cifre più alte vengono attribuite a chi svolge funzioni non operative? Al esempio, il comandante del campo d'aviazione percepirà una retribuzione di molto superiore a quella spettante al pilota che vola sugli aviogetti; se esaminiamo bene le disposizioni del progetto di legge, un generale ed un colonnello non preposti ad alcun comando riceveranno una retribuzione superiore a quella percepita da un aviere e da un pilota facenti parte dell'equipaggio fisso di volo.

Vorrei poi soffermarmi sul fatto che la indennità prevista dagli articoli 2 e 3 è di impiego operativo per coloro che godano delle condizioni in essi previste, anche se il concetto di impiego operativo è errato; in caso contrario, si torna all'indennità di base di cui alla tabella I che non è operativa, anche se il personale sia in licenza o sia in congedo per malattia ed anche se faccia parte dell'organico dei contingenti attribuiti in zona di operazioni.

Non sono poi chiare le disposizioni relative ai componenti degli equipaggi fissi di volo: dovrebbero cioè perdere l'indennità quando non facciano più parte degli organici fissi di volo, salvo però mantenerla se malati o in licenza. Infatti, coloro che godono dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 non sono esclusi da quanto previsto per i piloti, non perdono mai l'indennità è quando non siano più impegnati in operazioni, questa è ridotta al 50 per cento, ma sempre riferita alla tabella dell'aeronavigazione. Invece, tutta l'alta dirigenza, quando non sia più in zona d'operazioni, usufruisce del trattamento di cui alla tabella I e cioè alla tabella di base dell'indennità. Dobbiamo ritenere forse che, per le attività di campagna e d'imbarco, l'indennità sia effettivamente di impegno operativo, mentre per l'aeronavigazione sia di professionalità.

Le tabelle base sono tre, indipendentemente dall'impiego del personale: una tabella base per l'esercito, la marina ed una parte dell'aeronautica; una tabella base per i piloti ed una per gli specialisti dell'aeronautica, indipendentemente dall'impiego e quindi non legata strettamente al rischio. Questo indirizzo del provvedimento di legge aumenta le sperequazioni e ciò è dimostrato anche dalle misure relative alla pensionabilità di alcune indennità, come quella di aeronavigazione, pensionabile in base a quanto previsto dalla legge del 1972; è stata resa pensionabile anche l'indennità percepita dal personale avente la funzione di operatore di sistema, grazie all'articolo 17 del progetto di legge in discussione. È da notare che un generale di squadra aerea, quando mantenga il comando di un aeroporto gode dell'indennità ridotta al 50 per cento, mentre quando va in pensione usufruisce della stessa indennità calcolata però al cento per cento: di conseguenza molti generali di squadra aerea percepiranno una pensione superiore alla retribuzione loro spettante durante gli anni di servizio.

Per quanto riguarda l'esercito sono state riviste alcune disposizioni concernenti la pensionabilità, prevedendo degli scatti di avanzamento in rapporto alla durata del servizio prestato in zona di operazioni.

Per gli appartenenti alla Marina nulla invece è stato previsto e ciò accentua la non uniformità di trattamento tra gli appartenenti alle diverse forze armate.

Le indennità sono concesse in alcuni casi secondo criteri che tengono conto della professionalità del lavoro dei militari, in altri casi secondo criteri che tengono conto dell'attività svolta in particolari condizioni di rischio. Quanto previsto dalla tabella I, che dispone che alcune indennità siano corrisposte fino ad un certo grado tenendo conto della professionalità del lavoro ed oltre un certo grado tenendo conto dell'anzianità di servizio, è appunto un esempio della non uniformità dei criteri secondo i quali le indennità vengono corrisposte.

Per quanto riguarda le indennità previste in rapporto al grado ed alla anzianità di servizio, va detto che il provvedimento in discussione contiene alcune sperequazioni di trattamento a seconda che gli interessati appartengano a questa o quella arma. Per gli appartenenti all'Aeronautica sono previste due fasce di aventi diritto all'indennità mensile di aeronavigazione, la pri-

ma comprende gli ufficiali, gli aiutanti di battaglia, i marescialli ed i sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio, la seconda comprende i sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare ed i sergenti. A questa distinzione fatta sulla base dei gradi raggiunti si aggiunge poi quella fatta sulla base dell'anzianità di servizio conseguita: le indennità mensili, infatti, sono aumentate del 12,50 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante. Tali scatti, spettanti a coloro che hanno diritto all'indennità di aeronavigazione, non sono però uniformi a quelli previsti per gli aventi diritto all'indennità di impiego operativo di base, in quanto per questo personale sono previsti aumenti del 10 per cento al compimento di ciascuno dei tre sessenni e del 20 cento al compimento del quarto sessennio di servizio. Analoghe diversità di trattamento sono previste per gli appartenenti alla marina.

Il disegno di legge in discussione presenta dunque una serie di difformità che dimostrano chiaramente come il problema delle indennità non sia stato affrontato secondo criteri univoci. Alla luce di questa considerazione, è giusto chiedersi se il provvedimento è stato veramente elaborato tenendo nel giusto conto gli orientamenti emersi nel Comitato ristretto.

BIRINDELLI. Il provvedimento in discussione è estremamente deludente perché vanifica le giuste aspettative dei militari. I militari, infatti, sperano che l'indennità di base venga legata ad un parametro di stipendio e divenga almeno in parte pensionabile, attendono la predisposizione di una assicurazione contro il rischio ed auspicano che non venga introdotto un criterio di professionalità del tutto particolare destinato a creare all'interno delle forze armate situazioni inaccettabili di privilegio.

VAGHI. Il provvedimento in discussione giunge finalmente oggi all'ultima fase del suo lungo e travagliato iter. Gli interessati attendono con impazienza l'approvazione nella speranza che il disegno di legge, una volta divenuto operante, possa risolvere alcuni importanti problemi. Il cammino del provvedimento potrebbe essere paragonato ad una gestazione assai laboriosa e dolorosa il cui esito dovrebbe portare tanta gioia quanto lungo e difficile è stato il travaglio. Forse sarebbe stato opportuno in-

terrompere prima questa gestazione con un taglio cesareo, ma non bisogna dimenticare che il tempo trascorso è servito al Comitato ristretto per approfondire i vari aspetti del problema sul tappeto, per sondare le aspettative degli interessati e cercare, per quanto possibile, di fare in modo che esse trovassero risposta nel disegno di legge n. 4252 predisposto dal ministro della difesa, onorevole Forlani, di concerto con il ministro del bilancio, onorevole Andreotti. Molti di noi, del resto, hanno potuto constatare nel corso degli incontri avuti a tutti i livelli con rappresentanti delle forze armate con quale giustificata impazienza i militari attendono che il Parlamento vari quel pacchetto di provvedimenti che è meglio conosciuto sotto il nome di « Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate ».

Siamo quindi giunti al termine del travaglio e siamo forse ora in grado di stabilire criticamente quale soddisfazione riusciremo a dare alle aspettative dei militari.

Mi sono sempre chiesto se sia possibile fare una legge perfetta. Ascoltando le critiche formulate dall'onorevole Angelini mi sono convinto una volta di più che, nonostante i nostri sforzi e la nostra buona volontà, non riusciremo mai a varare una legge perfetta, capace di accontentare tutti gli interessati. Ogni legge è però perfettibile ed io esorto il Governo a vigilare con particolare attenzione, una volta divenuto operante il provvedimento in discussione, per individuare e rimuovere le eventuali sperequazioni ancora esistenti.

Lo stesso testo elaborato dal Comitato disretto, del resto, non soddisfa pienamente le aspettative degli interessati. A fatica il Comitato ristretto è riuscito a predisporre l'articolo riguardante la posizione dei tenenti colonnelli e mi auguro che tale articolo, il 20-bis, che tende ad emendare quanto previsto dal disegno di legge numero 4252, venga approvato dalla Commissione.

L'onorevole Birindelli, intervenuto prima di me nel dibattito, ha indicato alcuni problemi che il provvedimento in discussione, deludendo le attese dei militari, non affronta; desidero anche io richiamare l'attenzione della Commissione su una questione che il provvedimento non risolve, cioè quella che riguarda la corresponsione dell'indennità speciale al personale civile ad esaurimento dell'aeronautica addetto alle operazioni di controllo dello spazio aereo.

Desidero fornire alla Commissione alcuni dati riguardanti il problema: con la legge 15 novembre 1973, n. 734, recante norme per la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari, è stata disposta la soppressione dell'indennità speciale usufruita dal personale civile dell'aeronautica addetto, ad esaurimento, alle operazioni di controllo dello spazio aereo per l'espletamento di tali operazioni in lingua inglese. La suddetta indennità era stata estesa al predetto personale con l'articolo 3 della legge 1° luglio 1966, n. 537, recante norme sul personale dell'aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo. La stessa indennità con la legge 27 ottobre 1973, n. 628, recante disposizioni per la concessione dell'assegno perequativo al personale militare, è stata fatta salva per il personale militare con l'articolo 6 della legge citata che ha disposto che restano ferme le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, che all'articolo 10 non ha fatto altro che aumentare l'indennità speciale spettante agli ufficiali, sottufficiali e personale civile dell'aeronautica adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo e che è stata estesa anche al personale dell'esercito e della marina in possesso delle prescritte abilitazioni ed in analoghe condizioni di impiego ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1° luglio 1966, n. 537. Il recente disegno di legge concernente « Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti con le Forze armate », n. 4252, allo articolo 6 non prevede l'estensione dei benefici al personale civile addetto al controllo del traffico aereo ad esaurimento (23 unità in tutta Italia con 25 anni di servizio).

Penso che sia inutile che il servizio di traffico aereo provveda per accordi internazionali all'assistenza, alla guida ed al controllo di tutti gli aerei che interessano lo spazio aereo di competenza e di responsabilità dell'Italia in qualsiasi fase del volo.

Il personale operativo è rappresentato dai controllori della circolazione aerea che operano con i *radar* e proprio per questo si tratta di persone altamente qualificate che conseguono la specializzazione con corsi durissimi e selettivi.

PRESIDENTE. Si tratta delle persone dalle quali dipende la vita di chi fa uso dell'aereo.

VAGHI. Il personale operativo si distingue in personale militare (ufficiali e sottufficiali) e personale civile. Vorrei ricordare che in tutti gli Stati esteri tale personale è solamente civile. Sono 23 persone ad esaurimento assunte inizialmente (circa 250 nel 1951) per una ipotizzata costituzione civile dell'ente di controllo dello spazio aereo che attualmente costituiscono una macroscopica minoranza. Essi sono i pionieri del controllo aereo in Italia e sono i più esperti controllori esistenti grazie al lavoro svolto dal 1951 ad oggi pur senza uno specifico ruolo nell'organico del pubblico impiego ma solo come oratori temporanei e dal 1967 impiegati con le più disparate qualifiche. Essi hanno sempre lavorato a bassa retribuzione con danni fisici per dispendio di energie a causa di turni diurni e notturni. Va, inoltre, precisato che non percepiscono alcuna retribuzione straordinaria, che non sarebbe, del resto, neppure valutabile. A tutto questo si deve aggiungere il danno economico, poiché la corresponsione dell'indennità di servizio è strettamente legata a determinati requisiti fisici accertati attraverso periodiche visite mediche di controllo cui il personale civile è tenuto a sottoporsi per regolamento.

Ciò premesso mi si consenta di fare a me stesso una domanda: come mai non è possibile per queste 23 persone, di cui riconosciamo tutti il servizio altamente qualificato reso alla operatività ed alla sicurezza del traffico aereo, trovare l'unità di intenti e l'accordo per poter accontentare le loro aspettative? Si potrà rispondere che sono stati fatti dei calcoli per dimostrare come non sia possibile una ulteriore spesa. Io non penso che 30, 50 o 100 milioni in più possano gravemente danneggiare una previsione di spesa di 84-87 miliardi di lire.

A questo punto mi si consenta di ringraziare il Comitato ristretto per il lavoro svolto; il Presidente per l'attenzione particolare che ha voluto dedicare al processo di studio e di approvazione di questo disegno di legge; infine (e penso di interpretare un pensiero non solo mio ma anche dei colleghi di altri gruppi), il Governo per la collaborazione nei confronti del lavoro del Comitato ristretto e della stessa Commissione difesa. Un ringraziamento particolare va rivolto al relatore, onorevole Buffone, che ha dovuto sobbarcarsi un peso gravoso nel portare a termine questo travagliato provvedimento che riguarda il rior-

dinamento delle indennità per le forze armate. Mi auguro che già nella prossima settimana il provvedimento sia approvato definitivamente dal nostro ramo del Parlamento in modo che uscendo da qui potremo dire ai nostri militari che la Commissione difesa ha posto tutta la propria volontà operativa nella tutela degli interessi delle forze armate. Ed in questa sede invito tutti a collaborare affinché, nel più breve tempo possibile, la nostra Commissione e la Commissione difesa del Senato approvino il disegno di legge in discussione.

DURAND DE LA PENNE. Il disegno di legge n. 4252 — che, nel suo complesso, rappresenta un notevole passo avanti in materia di trattamenti economici e di stato del personale militare — non risponde appieno, a mio avviso, alle attese dei militari; da ciò il mio giudizio di insoddisfazione sul provvedimento predisposto dal Governo.

Confermano indirettamente tale giudizio i numerosi emendamenti presentati da più parti e solo parzialmente accolti dal Tesoro; lo testimonia, altresì, la stessa dichiarazione fatta dal rappresentante del Governo che, nell'attribuire al provvedimento un carattere di transitorietà ed emergenza, ne ha ammesso implicitamente la sua incompletezza.

Devo, tuttavia, riconoscere che ci troviamo di fronte ad un provvedimento assai complesso — che rappresenta chiaramente il risultato di una lunga e sofferta azione di coordinamento interno ed esterno da parte del Ministero della difesa — comprendente varie proposte tra loro eterogenee, rispondenti all'esigenza di eliminare situazioni non eque conseguenti a precedenti leggi o, comunque, ripagare più adeguatamente, in relazione al costo della vita, lo *status* di militare e gli oneri connessi.

In tale quadro, non potevano certamente trovare completa soluzione tutti i molteplici problemi ancora sul tappeto.

Le difficoltà economiche del momento, lo spettro incalzante di una nuova crisi di Governo, la necessità, soprattutto, di soddisfare il più sollecitamente possibile le attese degli interessati, mi inducono ad esprimere, pur nel convincimento dell'inadeguatezza dell'iniziativa, parere favorevole all'ulteriore rapido *iter* del provvedimento.

Ritengo però doveroso ricordare al Governo il preciso impegno assunto dal proprio rappresentante nella seduta del 2 marzo ultimo scorso di pervenire, non appena possibile, ad una revisione globale del trattamento retributivo del personale militare, nell'ambito della ristrutturazione in corso delle forze armate, anche alla luce degli orientamenti emersi in seno al Comitato ristretto; revisione, a mio parere, non più dilazionabile, se non si vogliono pregiudicare irrimediabilmente i quadri e la « qualità » dell'apparato militare, già gravemente compromessi dalla diminuita « vocazione » per la carriera militare da parte dei giovani, attratti ormai da carriere ben più comode e, soprattutto, meglio retribuite.

Sottolineo la necessità che in tale prospettiva trovino soluzione talune questioni disattese dal provvedimento in discussione, per vari motivi, primi tra questi quelli di bilancio.

Mi riferisco, in particolare, alla pensionabilità della indennità operativa di base nei limiti dell'indennità di istituto delle forze di polizia, nonché all'agganciamento della stessa agli stipendi.

Il primo problema non è nuovo, in quanto più volte in passato si è cercato di avviarlo a soluzione. Basterà ricordare che, già in sede di approvazione della vecchia legge sulle indennità operative del 1970, vennero accolti come raccomandazione due ordini del giorno (uno presentato proprio da chi vi parla) che impegnavano il Governo a presentare un successivo provvedimento sulla pensionabilità dell'indennità di imbarco.

Le forze di pubblica sicurezza, come noto, hanno già visto riconosciuto il diritto alla pensionabilità dell'indennità di istituto sin dal 1970, per cui la richiesta di pensionare una aliquota dell'indennità operativa di base con i conseguenti riflessi sull'ammontare della tredicesima mensilità, avrebbe, tra l'altro, il significato di eliminare ingiustificate difformità di trattamento in atto esistenti sia nell'ambito delle forze armate (le indennità di aeronavigazione e di volo sono già pensionabili dal 1934) sia tra le forze armate e le forze di pubblica sicurezza.

L'altro problema, cioè quello relativo all'agganciamento delle indennità operative agli stipendi, risponde ad un'esigenza ormai consolidata, in atto da tempo nel settore privato e introdotta recentemente anche nelle contrattazioni Governo-sindacati

nell'ambito delle rivendicazioni economiche dei pubblici dipendenti (il provvedimento sulle pensioni ne è la conferma più recente). La proposta in sostanza intende realizzare la perequazione automatica delle indennità operative alla dinamica delle retribuzioni e, indirettamente, all'indice di aumento del costo della vita. Mi sia consentito, infine, fare un'ultima considerazione sul provvedimento, questa volta nella duplice veste di parlamentare e di vecchio marinaio.

La diversa meccanica delle indennità operative (base uguale per tutti; abbandono del criterio degli scatti triennali per anzianità d'imbarco e assunzione del criterio di scatti sessennali per anzianità di servizio) comporterà, obiettivamente benefici maggiori, in senso relativo, al personale a terra che non a quello destinato a bordo, determinando, quindi, una situazione di appiattimento che, è facile immaginare, non costituirà certamente elemento incentivante all'imbarco.

Ciò nonostante, ritengo giusto aver ripagato, attraverso l'operativa di base, più equamente la condizione di militare, soprattutto dopo l'abrogazione dell'indennità militare; trovo, tuttavia, altrettanto giusto — e di questo dovrà tener conto il Governo nell'ambito dell'impegno assunto sulla revisione globale del trattamento retributivo del personale militare — che vengano più equamente compensate, rispetto alla situazione attuale, destinazioni di impiego come l'imbarco, comportanti maggiore incidenza di rischio, disagi più consistenti, scissione di nuclei familiari e impegni di lavoro più onerosi.

Dovrei ancora dire molte cose, ma mi riservo di intervenire ulteriormente in sede di esame degli articoli.

D'ALESSIO. Vorrei aggiungere alcune considerazioni al pregevole intervento dell'onorevole Angelini.

Innanzitutto, desidero ricordare che il provvedimento in discussione è stato ispirato dalla giusta esigenza — di cui anche noi ci siamo fatti portatori — di migliorare le indennità di rischio, di disagio e di logoramento psico-fisico connesse con lo svolgimento delle attività professionali, e di risolvere anche alcuni urgenti problemi di *status* giuridico e di trattamento economico dei militari stessi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VILLA

D'ALESSIO. Tale necessità, per altro, era già stata indicata nel corso dei lavori del gruppo di lavoro istituito in seno alla Commissione difesa, il quale non si è limitato ad accogliere meccanicamente le aspirazioni del personale militare, ma ha definito due orientamenti che sono stati sottoposti — mi pare di poter dire — in modo unanime all'amministrazione militare ed al Governo.

Si era cioè fatto riferimento alla necessità di riconoscere la specificità della funzione militare e quindi di procedere ad una ricostruzione dei trattamenti giuridici ed economici che tenesse conto di questa condizione particolare nella quale il militare è chiamato a svolgere la sua attività professionale.

Era inoltre stata accettata l'idea di dare al provvedimento un carattere di globalità, cercando di non limitarlo ai soli aspetti delle indennità, ma prospettando l'opportunità di affrontare anche altri problemi urgenti.

Noi ci dobbiamo ora domandare se il disegno di legge in discussione risponde agli orientamenti espressi dal gruppo informale di lavoro della Commissione difesa e se tra il disegno di legge e questi orientamenti esiste un rapporto positivo. Il gruppo comunista ritiene di poter rispondere a questa domanda in senso critico e negativo. Esiste a nostro giudizio un divario troppo ampio tra le formulazioni, gli orientamenti e le proposte maturate in seno al gruppo informale di lavoro ed il tipo di provvedimento presentato dal Governo. Noi giudichiamo il disegno di legge un provvedimento insoddisfacente e sbagliato, aggiungendo che, se il Governo e l'amministrazione militare avessero stabilito con la Commissione difesa un rapporto meno formale e se avessero tenuto conto in modo critico delle sollecitazioni e delle pressioni che venivano dagli stessi ambienti militari, il provvedimento in discussione avrebbe potuto essere diverso e certamente migliore.

La prima critica che muoviamo al provvedimento del Governo riguarda il sistema delle indennità che giudichiamo un sistema contraddittorio e tale da richiedere a breve scadenza una sostanziale e radicale revisione. Il sistema delle indennità, infatti,

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

deve operare in un ambito unitario, cioè nell'ambito di uno stato giuridico e di un rapporto di impiego che sia unico per tutte le forze armate; introdurre all'interno di questo rapporto giuridico unitario delle divisioni tra forza armata e forza armata, tra specialità e specialità e tra gli stessi militari non può non operare come fattore di disgregazione e come incentivo alla costituzione di posizioni chiuse e corporative che contraddicono alla stessa funzione che le forze armate sono chiamate ad assolvere.

Quindi, noi giudichiamo che da questo punto di vista le preoccupazioni che la Commissione difesa ha già manifestato e di cui abbiamo sentito adesso una nuova eco attraverso gli interventi dei colleghi, siano fondate e richiedano l'attenta considerazione da parte del Governo. Esse non debbono essere confuse con intenzioni che non ci sono mai state da parte, credo, di ognuno di noi di ritardare il corso legislativo di questo provvedimento. Pur manifestando queste preoccupazioni e queste critiche ci siamo tutti adoperati, senza che ciò andasse a detrimento della nostra responsabile funzione di legislatori, affinché il provvedimento potesse seguire il suo *iter* nel più breve tempo possibile. Se di ritardo si deve parlare — e se ne è parlato, lo dico come constatazione di fatto — esso è imputabile non già alla nostra negligenza ma alla amministrazione militare che, avendo voluto risolvere questi problemi nell'ambito di un rapporto interno con le varie componenti delle forze armate, ha dovuto sobbarcarsi un'opera di mediazione faticosa e lunga per tentare di accordare le varie posizioni, diciamo pure particolaristiche, che sono presenti nell'ambito delle organizzazioni militari e che invece si potevano rapidamente superare se l'ispirazione politica di tutto il provvedimento fosse stata diversa e se si fossero tenuti presenti le sollecitazioni ed i suggerimenti delle Assemblee legislative.

Aggiungo che è un errore incrementare più o meno apertamente un rivendicazionismo generico, come sembra a volte emergere dalle diverse presenze militari nel paese, perché esso non contribuisce a risolvere in modo organico, e quindi in modo duraturo e soddisfacente, i problemi che finora sono stati affrontati in termini di estrema provvisorietà con il risultato di affastellare soluzioni di emergenza che hanno aggroviato il sistema del trattamento economico militare creando una sorta di

giungla del tipo di quella di cui oggi si sta occupando una Commissione di inchiesta del nostro Parlamento.

Venendo al concreto del sistema delle indennità militari, vorrei richiamare quanto abbiamo avuto occasione di dire nella discussione in sede referente e cioè che esse, pur essendo nominalisticamente riferite a concetti, unitari ed unificati, di rischio, di disagio e di logoramento fisico, in realtà sono, non solo diversificate tra di loro, ma profondamente diverse dal punto di vista sostanziale.

La prima di queste indennità non può neanche essere definita tale; in realtà si tratta di una seconda retribuzione; mi riferisco alla indennità di aeronavigazione. Ripeto, la definizione di indennità data a questo trattamento economico è un puro eufemismo. Perché si tratta di una retribuzione? Perché è corrisposta, non in base al rischio o al pericolo, ma in relazione alla professionalità. I destinatari sono infatti gli appartenenti al ruolo naviganti dell'aeronautica militare indipendentemente, al limite, dall'esercizio dell'attività di aeronavigazione. In secondo luogo è un'indennità che nel suo svolgimento nel tempo è cadenzata sull'indennità di servizio che, evidentemente, non è un concetto da riferirsi al rischio o al disagio. Voglio dire che aumentando l'anzianità, non aumento il rischio in quanto esso è riferito alla prestazione effettiva di una data attività lavorativa. L'anzianità è un concetto, invece, che si riferisce alla retribuzione del rapporto d'impiego.

In terzo luogo, questa indennità è parzialmente pensionabile. Anche per questo motivo è più riconducibile ad un sistema retributivo che non all'indennità di determinate prestazioni pericolose o rischiose.

C'è anche un altro tipo di indennità quelle che la legge chiama « indennità operative » che potrebbero essere definite funzionali. Esse spettano ai militari, indipendentemente dalla caratterizzazione operativa del loro lavoro, in quanto siano inclusi negli organici dei reparti definiti dalla legge operativi. Pertanto, il militare che si trova inquadrato in un reparto che è classificato « operativo », anche se per avventura non dovesse svolgere attività operative di alcun genere, avrebbe egualmente diritto di percepire l'indennità operativa. Anche se questa non può essere definita una seconda retribuzione, si può però dire che si tratta di una componente stabile della retribuzio-

ne stessa. Essa è corrisposta quale che sia la condizione professionale, è riferita ai gradi (anche sotto questo profilo si prescinde dalla operatività) ed è cadenzata anche essa sull'anzianità di servizio.

Infine, c'è un terzo tipo di indennità alle quali si può lecitamente attribuire la definizione di indennità operative o di rischio o di disagio e sono quelle che hanno un diretto riferimento alla prestazione di un dato servizio e che sono limitate al periodo nel quale tale servizio viene svolto: indennità di marcia, di imbarco, di navigazione, eccetera.

La prima critica è che un sistema sifatto non può non provocare quella disaggregazione di cui ho parlato all'inizio e non può che incidere negativamente sulla efficienza e sulla funzionalità delle forze armate il cui presupposto è dato dal mantenimento di una organizzazione unitaria ed unificata, anche sul piano dei trattamenti economici per coloro che sono chiamati a svolgere tali servizi.

La seconda critica è che queste indennità, oltre ad avere la caratteristica contraddittoria di cui ho parlato, producono delle sperequazioni non solo ingiuste ma assurde e, se non si trattasse di un problema estremamente serio, potrei dire addirittura ridicole.

Per esempio, le indennità di aeronavigazione negli aerei biposto da combattimento spettano nella misura intera a colui che siede davanti e nella misura della metà al militare che siede di dietro.

Nessuno può mettere in dubbio che per ambedue il rischio ed il pericolo siano uguali e che tale distinzione sia assurda; e pur tuttavia sussiste una giustificazione giuridico-legislativa, in quanto l'indennità in parola spetta agli appartenenti al ruolo naviganti nel quale non sono compresi gli operatori che siedono dietro il pilota.

Lo stesso discorso vale per l'indennità operativa. Sembra evidente che, come concetto, l'operatività della funzione militare è una sia che riguardi il paracadutista, l'alpino, l'artigliere, il geniere; ed invece il Governo con questo progetto di legge attribuisce il valore di 100 al militare appartenente a determinati reparti; di 115 a quello incluso in reparti di campagna; di 125 agli alpini e così via. Non si può negare, mi sembra, che l'attività di polizia sia operativa e rischiosa. Le statistiche di questi ultimi mesi hanno fatto registrare l'alto numero di militari, di ca-

rabinieri, in particolare, che svolgendo le funzioni di tutela dell'ordine pubblico si sono trovati nella difficile condizione di dover affrontare conflitti a fuoco. Eppure, badate bene, il Governo nega ai carabinieri la corresponsione delle indennità di rischio e di pericolo con l'argomentazione che essa non è cumulabile con quella di istituto che essi, in quanto appartenenti al corpo di polizia, già percepiscono.

Questo discorso dovrebbe essere approfondito in quanto il concetto di cumulabilità sembra che l'amministrazione della difesa lo adoperi in modo strano. All'arma dei carabinieri, in nome della non cumulabilità, neghiamo l'indennità operativa che invece, per esempio, riconosciamo agli ammiragli nella specie dell'indennità di imbarco e perfino di comando navale.

Se vogliamo essere coerenti con quella che mi pare sia la logica formale, non possiamo non ammettere che, assumendo il concetto di non cumulabilità in base al quale neghiamo ai carabinieri la corresponsione dell'indennità operativa, non possiamo poi, in base allo stesso concetto, riconoscere lecita la corresponsione agli ammiragli dell'indennità di comando navale che è sicuramente un *bis in idem* rispetto all'indennità di imbarco, che a sua volta ripete il trattamento già corrisposto con lo stipendio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

La terza critica che muoviamo riguarda la mancanza di globalità. Il provvedimento è composto di diversi titoli e sotto questo aspetto non può dirsi che sia limitato alle sole indennità militari. Tuttavia esso manca su quelli che ci sembrano i due punti qualificanti che sono stati e sono ancora molto a cuore alla nostra parte politica. Il primo si riferisce, vi accenno brevemente, alla sistemazione organica dei sottufficiali dell'aeronautica.

Nel corso della indagine conoscitiva che abbiamo svolto abbiamo appreso dalle dirette comunicazioni dei capi di stato maggiore che nell'aeronautica ci sono oggi circa 9.500 sottufficiali in attesa di entrare nei ruoli della forza armata. Abbiamo potuto anche constatare che il mancato ingresso di questi militari in una posizione di stabilità più che legittima dopo anni di servizio dipende dalla mancanza di posti vacanti. Si pone, quindi, un problema assai acuto che

in sintesi consiste in questo: o troviamo una soluzione, sia pure transitoria e temporanea, per la sistemazione di questi militari, oppure ad una scadenza più o meno breve si presenterà il problema di porli in congedo, con le conseguenze che si possono facilmente immaginare. Io sono convinto che il provvedimento in discussione avrebbe potuto contenere un capitolo tendente ad affrontare la questione, con la riserva di svolgere quelle considerazioni critiche in merito alla politica che il Governo ha seguito per il reclutamento di questi sottufficiali che si rendessero necessarie. Questa parte nel provvedimento manca ed è per tale ragione che abbiamo insistito nei riguardi del Governo affinché rendesse note, con parole chiare e possibilmente definitive, le sue intenzioni a questo proposito.

Un altro problema che ci sta a cuore e che nel provvedimento non è affrontato è quello dei soldati di leva. Quando questo tema viene sollevato, generalmente gli si oppone la difficoltà della sua copertura finanziaria. Però non crediamo che soltanto motivi di ordine finanziario rendano difficile dare una risposta positiva alle richieste dei soldati (adeguamento del soldo, miglioramento di determinati trattamenti materiali); crediamo — e vorremmo essere smentiti su questo punto — che una delle ragioni per cui la situazione dei soldati di leva non trova accoglienza nel provvedimento sia la considerazione (che abbiamo più volte sentito esporre dall'amministrazione militare e dal Governo) che i soldati di leva sono diversi dai militari di carriera e che, in quanto obbligati in base all'articolo 52 della Costituzione a prestare il servizio militare, non abbiano diritto — ecco il punto — a trattamenti analoghi a quelli che l'amministrazione militare giustamente riserva ai militari in servizio continuativo. Se la motivazione è questa, noi dobbiamo dire allora che non solo non la condividiamo, ma che riteniamo debba essere rimossa al più presto perché, a nostro avviso, in realtà essa contraddice al più profondo spirito dello stesso articolo 52 della Costituzione.

Per queste ragioni, noi abbiamo formulato degli emendamenti attinenti ad alcuni aspetti della vita dei soldati sui quali vorremmo conoscere l'opinione del Governo.

Infine, ci sembra di poter dire che il provvedimento in discussione non tiene conto adeguatamente del quadro politico attuale.

Di questo aspetto ha già parlato il collega Angelini, io non voglio ripetere quanto egli ha detto in modo preciso e chiaro. Il disegno di legge cade in un momento particolarmente drammatico per la situazione economica e sociale del nostro paese, e non è necessario ora che noi ribadiamo il nostro dissenso nei riguardi dei provvedimenti straordinari ed urgenti che il Governo ha ritenuto di dover assumere per fronteggiare la crisi economica e monetaria nella quale ci troviamo. Mettiamo da parte questo tema, anche se sottende a tutte le nostre considerazioni. Vogliamo invece sottolineare che con questo testo il Governo non si dimostra coerente con le posizioni che ha enunciato, non dico con quelle che noi abbiamo sostenuto e sulle quali esiste un dissenso anche profondo. Mi riferisco al fatto che il Governo ha più volte dichiarato di voler collaborare con il Parlamento al fine di superare la giungla retributiva ed al fine di ricostituire un assetto delle retribuzioni per i militari (o di retribuzioni in generale per i pubblici dipendenti) che sia chiaro, equilibrato, non parassitario o corporativo; in secondo luogo, il Governo ha dichiarato più di una volta di voler mantenere il criterio della onnicomprensività per le retribuzioni della dirigenza statale e, in ogni caso, di voler procrastinare gli eventuali aumenti da accordare alle categorie più alte dello Stato, al fine di dare in questo modo anche un'indicazione precisa al paese.

Rispetto a queste due enunciazioni — che mi pare siano condivise da diverse forze politiche — il provvedimento è sbagliato e pericoloso. Sotto il profilo della giungla retributiva, credo che nessuno possa sostenere che il sistema delle indennità sottoposte al nostro esame sia coerente con la ricerca di una soluzione.

Non voglio negare l'esistenza di difficoltà nel rimuovere punti di partenza consolidatisi nel tempo e che hanno determinato queste indennità sulla base delle attuali sperequazioni; affermo però che noi non cogliamo nel provvedimento elaborato dal Governo (per lo meno nella sua formulazione, sentiremo poi quanto l'onorevole Radi dichiarerà nel corso della discussione) le indicazioni di una precisa volontà politica di promuovere un processo che possa incoraggiare e sviluppare una tendenza nuova.

Per quanto attiene invece ai problemi concernenti i livelli più alti degli stipendi

dei militari, credo si possa affermare che non è in discussione la retribuzione dei generali; possono esistere dei problemi retributivi anche per questa fascia di personale; non facciamo scandalo di questo fatto. Vogliamo invece rilevare che questo problema non si risolve superando in maniera improvvisata (come a nostro avviso si tenta di fare con questo disegno di legge) il principio della onnicomprensività che appena due anni or sono il Parlamento ha fissato in una legge e la Commissione difesa ha confermato nella disposizione concernente la dirigenza militare ed attribuendo anche ai generali le indennità di cui stiamo trattando.

Vorremmo pertanto che in ordine a questi aspetti si procedesse con maggiore attenzione e responsabilità e che si superasse un'impostazione che, in ultima analisi, non ci sembra corrispondere neanche alle più profonde attese di quella parte della dirigenza dello Stato.

Pertanto, sulla base di queste considerazioni critiche, poniamo la necessità di rivedere profondamente la struttura delle indennità in conformità con una linea di riforma delle retribuzioni militari che possa trovare l'adesione convinta delle Assemblee legislative. Siamo consapevoli della difficoltà del compito, ma siamo del pari convinti che esso non potrà essere realizzato procedendo dall'alto. Occorre invece una precisa indicazione di volontà politica che solleciti l'adesione e la partecipazione degli stessi militari, nel cui proponimento di uscire da un sistema retributivo giudicato non più idoneo rispetto alle attività lavorative da essi svolte, dobbiamo fare più affidamento e manifestare maggiore fiducia.

In questo senso dobbiamo rinnovare la critica che altre volte abbiamo manifestato; nel senso cioè che è stato un errore non avere concluso fino ad ora l'indagine conoscitiva che il gruppo di lavoro stava svolgendo. Noi vorremmo che anche in questa sede ci venisse detto con chiarezza quando e come si potrà concludere la prima fase del lavoro svolto, perché riteniamo che dall'assemblea conclusiva dei nostri lavori potranno scaturire indicazioni politiche molto importanti per le forze armate.

Riteniamo inoltre che sia stato un errore l'aver rinviato il programma di visite nelle basi militari che avrebbe permesso a ciascuno di noi di renderci conto attraverso un contatto meno mediato di quelli che

sono gli interessi e gli orientamenti dei militari.

Inoltre rispetto al sistema proposto il gruppo comunista intende precisare il proprio pensiero. Noi siamo ancora del parere che la soluzione migliore per le indennità sarebbe stata quella di assegnare ai militari una cifra fissa, uguale per tutti, rinviando la soluzione del problema del sistema delle indennità ad un esame più approfondito. Riteniamo in ogni caso indispensabile l'assunzione di un impegno programmatico da parte del Governo in merito alla necessità di studiare, d'intesa con le Commissioni difesa dei due rami del Parlamento, un nuovo sistema di indennità militari di rischio, di disagio e di logoramento psicofisico.

Il gruppo comunista ritiene inoltre indispensabile che il Governo non ostacoli e consenta al Parlamento di esercitare la propria funzione di sindacato politico e di controllo, trasmettendo alla Camera ed al Senato le notizie che sono necessarie per l'esercizio di queste funzioni, quali, per esempio, le misure riguardanti le tabelle relative alle indennità militari e i numeri relativi alla consistenza dei contingenti dei beneficiari.

Insistiamo anche perché il Governo si impegni a presentare entro breve termine un disegno di legge per la sistemazione organica dei sergenti.

Ci è stato chiesto se abbiamo delle soluzioni da proporre riguardo al problema e ci è stato obiettato che le nostre critiche possono anche essere fondate, ma che è difficile pervenire ad una soluzione organica del problema. La nostra proposta, formulata con un emendamento, è quella di prevedere un'indennità uguale per tutti, da corrispondersi sulla base di un parametro riferito al rischio ed al disagio del lavoro valutabile in prima approssimazione sulla base delle indicazioni percentuali previste dal provvedimento presentato dal Governo. Questo nuovo tipo di indennità potrebbe anche essere parzialmente pensionabile in misura uguale per tutti i beneficiari, ma dovrebbe anche escludere i quadri eccedenti il livello di colonnello e arrestarsi al punto raggiunto dopo 14 anni di servizio.

Ricordiamo, concludendo, che su questo provvedimento si è svolta un'ampia discussione ed anche un ampio confronto con i rappresentanti dell'amministrazione militare chiamati a collaborare nella fase prelimi-

nare della lettura del disegno di legge. Su questo confronto il gruppo comunista dà un giudizio positivo per ciò che riguarda il metodo; ci è anche parso di cogliere una certa disponibilità del Governo ad accettare un giudizio critico sulle soluzioni proposte, a trovare un punto di incontro in merito agli interventi da adottare per risolvere il problema sul tappeto ed a introdurre alcuni miglioramenti retributivi in favore dei gradi più bassi.

Ci attendiamo ora che il Governo non solo confermi, ma sviluppi le ipotesi adombrate e sulla base di quanto il Governo sarà in grado di dire ci accingiamo a dare un giudizio equilibrato sul disegno di legge in discussione, in ordine al quale, conserviamo non solo le nostre più profonde riserve ma poniamo l'obiettivo di realizzare a breve termine la sua completa e radicale ristrutturazione.

BANDIERA. Il disegno di legge in discussione può essere esaminato sotto due diversi aspetti: come un tentativo di introdurre una certa razionalità nel sistema delle indennità militari attualmente vigente oppure come un tentativo di riformare il sistema. A seconda che si consideri il provvedimento alla luce del primo o del secondo di questi aspetti è possibile esprimere un giudizio positivo o negativo su di esso.

Ritengo che il cammino di questo disegno di legge, lungo e laborioso nella fase di elaborazione, caratterizzato da un sofferito e vivace dibattito in sede referente e da altrettanto vivace discussione oggi in sede legislativa, dimostri come sia cosa quasi disperata poter legiferare in modo nuovo in ordine ai problemi che riguardano l'attività e la posizione degli appartenenti alle forze armate. Tali e tante sono infatti le sperequazioni esistenti e così fitta è la giungla delle retribuzioni che tentare di disboscare è impossibile ed al massimo si può sperare di aprire un sentiero in questa giungla.

È appunto quest'ultimo il compito proprio del provvedimento in discussione che non è stato elaborato allo scopo di riformare l'intera materia.

Al Governo possiamo rimproverare di non aver sufficientemente tenuto conto della tendenza ad impostare una riforma del sistema delle indennità emersa in seno alla Commissione ed al gruppo informale di lavoro.

Il Governo continua a muoversi su un terreno tradizionale mentre la nostra Commissione si è mossa su un terreno di innovazione. È chiaro che queste due piattaforme differiscono molto fra di loro. Se ci mettiamo nella logica in cui si è mosso il Governo nel predisporre il disegno di legge, ci accorgiamo che c'è una certa razionalità in quanto parte dalla premessa dell'esistenza di sperequazioni e situazioni di cui spesso noi nel dare un giudizio non teniamo conto. Per esempio, il problema già sottolineato da altri colleghi circa le differenze esistenti tra le varie armi. In particolare, nei confronti dell'aeronautica, ci dimentichiamo che vi è una differenza riguardo ai limiti di età, alla percorrenza della carriera e alle condizioni stesse della vita militare. Pertanto, il processo di unificazione che dobbiamo portare avanti deve coinvolgere tutte le forze armate. Dobbiamo avere la capacità di studiare il problema non settorialmente ma nella sua globalità. In pratica è quanto abbiamo tentato di fare attraverso il lavoro del gruppo informale che ha fornito alcune indicazioni. Il Governo, a mio parere, avrebbe fatto bene se nell'impostare questo provvedimento avesse tenuto conto di quelle indicazioni, invece di soggiacere alle numerose mediazioni che ci sono state fra le varie armi e i vari settori militari. Il provvedimento che ne è nato è imperfetto anche se tenta di dare una certa razionalità alla situazione esistente.

Ecco perché ho detto all'inizio del mio intervento che il discorso avrebbe potuto essere o lunghissimo o brevissimo, a seconda del punto di vista dal quale partire. Nel provvedimento manca il riferimento alla pensionabilità relativamente alla tredicesima mensilità. Ma noi dobbiamo esaminarlo perché, l'angolatura che ci è stata proposta perché, comunque, esso risponde ad un'attesa del personale militare.

Ritengo a questo punto necessario fare un'osservazione. I colleghi sanno quanto sia stata difficile la trattativa con la V Commissione bilancio e con il tesoro. Sappiamo che ad una prima stesura del testo unificato sono state apportate modifiche sostanziali da parte del tesoro e anche questo suscita in noi notevoli perplessità perché si è instaurato un tipo di rapporto estremamente distorto fra l'amministrazione della difesa, il Ministero del tesoro, la nostra Commissione e la V Commissione bilancio. Ci muoviamo su un terreno per cui il lavoro della

Commissione di merito viene vanificato perché essa non può dare un giudizio politico sul provvedimento, in quanto su di esso il tesoro ha posto dei limiti che non sono certamente mossi da valutazioni politiche.

Anche questo è un confronto abnorme perché non avviene sullo stesso terreno. È evidente che se ci poniamo come obiettivo quello di riformare le forze armate, di perequare l'andamento delle carriere, di garantire certe retribuzioni, di impedire il formarsi di una giungla retributiva, è altrettanto chiaro che nella condizione in cui ci troviamo questo obiettivo possiamo perseguirlo non da un giorno all'altro ma in un lungo arco di tempo e cioè attraverso una programmazione dei nostri lavori. Purtroppo non riusciamo a farla, ma non per colpa nostra, ma per colpa del comportamento del tesoro che ci impedisce di muoverci in questa direzione. Tale comportamento si esplica attraverso una tendenza alla contrattazione della persona il che è assurdo se riferito alla spesa per le retribuzioni dei militari. Vorrei che da parte del rappresentante del Governo ci venisse data l'assicurazione che in futuro ci si muoverà sul terreno dell'accordo con il tesoro sulle proposte che noi faremo. È certamente vero che è necessario ridurre la spesa corrente (lo abbiamo più volte espresso in varie occasioni) e che per il personale militare bisogna raggiungere nuovi equilibri e rivedere la struttura stessa del bilancio, ma ciò possiamo farlo soltanto se abbiamo la possibilità di programmare questo nostro intervento. Se questa possibilità non c'è, noi non raggiungeremo mai nessun obiettivo e alla fine la spesa sarà enormemente superiore a quella stanziata preventivamente. Se potessimo programmare questa spesa, essa dovrebbe avvenire in un arco di tempo ragionevole, un quinquennio, poiché io ritengo che l'arco di cinque anni sia sufficiente a razionalizzare tutte le questioni riguardanti il settore militare.

Vorrei che anche da parte del sottosegretario fosse sottolineato il fatto che si tratta di un provvedimento con un carattere di provvisorietà in attesa di un prossimo provvedimento di più ampio respiro e che guardi meglio alle condizioni economico-giuridiche militari. È necessario anche sottolineare il concetto della necessità di trovare una possibilità di programmazione riguardo al raggiungimento dell'obiet-

tivo finale che non può non essere quello della riduzione degli organici secondo la necessità delle nostre forze armate; quello di una certezza di carriera; quello di una giusta retribuzione, secondo i criteri che più volte abbiamo discusso e sui quali siamo tutti concordi; quello dell'agganciamento alla carriera civile ma con le differenziazioni che devono essere fatte per la condizione stessa del militare. È su questo punto che noi dobbiamo portare avanti il discorso che mi riservo, comunque, di approfondire in sede di discussione degli articoli. Qui voglio solo premettere che ritengo necessario mantenere nella sua integrità l'emendamento a suo tempo presentato e sul quale si è già soffermato il collega Vaghi, riguardante le condizioni dei tenenti colonnelli, perché, secondo me, risponde ad un criterio di giustizia. Infatti ci si riferisce solo ai tenenti colonnelli di fanteria, perché quelli delle altre armi hanno già risolto i loro problemi. D'altra parte, anche questo risponde ad un voto espresso dalla nostra Commissione in occasione dell'approvazione della legge relativa alla dirigenza militare e non vi è alcuna ragione per cui la norma relativa debba essere modificata in maniera così incomprensibile: tra l'altro, esso non incide sulla spesa — almeno in questo esercizio — in quanto l'onere implicito (tra l'altro irrisorio perché si aggira sui cinquanta milioni) comincerà a decorrere dal prossimo esercizio. Io non ritengo che le indicazioni che ci sono state fornite, e che si possono ricavare dai due emendamenti approvati dal tesoro, rispondano ai criteri enunciati, cioè alla possibilità delle due promozioni perché, fra l'altro, ciò sarebbe in contrasto con la stessa reintroduzione della « legge Durand de la Penne ».

Altri emendamenti dovranno poi essere mantenuti. Il collega Vaghi ha parlato della situazione del personale civile ad esaurimento del controllo aereo. Anche in questo caso, siamo di fronte ad un'enorme sperequazione, e non vale l'affermazione che la sua soluzione comporterebbe poi un problema di emulazione con altre categorie di personale civile della difesa, in quanto si tratta di categorie ad esaurimento che compiono lo stesso lavoro svolto dai militari, e quindi si creerebbe una situazione di estrema difficoltà fra persone addette ai medesimi compiti. Mi rendo conto che tale emendamento si pone in contrasto con quanto dicevo prima, ma questo carattere

di contraddizione viene meno se ci muoviamo sul terreno tradizionale; l'emendamento relativo all'estensione dell'indennità di volo a tutti i sottufficiali, è giustificato dal fatto che la condizione dei sottufficiali dell'aeronautica è del tutto difforme, per quanto riguarda la possibilità di carriera, da quella dei sottufficiali delle altre armi. Vedremo in seguito come questa indennità debba essere riassorbita, eventualmente nel momento in cui esamineremo — speriamo che ciò avvenga il più presto possibile — il progetto di legge per i sottufficiali.

Condivido quanto ha detto l'onorevole D'Alessio: il provvedimento in discussione è monco perché non tratta il problema nella sua globalità. Non possiamo lasciare da parte la questione dei sottufficiali; d'altra parte, l'assicurazione relativa ad una sollecita soluzione di quel problema è scarsamente credibile perché tale sollecitudine non è stata manifestata in molte altre occasioni.

Il problema dei sottufficiali dell'aeronautica rappresenta uno dei motivi più acuti di tensione oggi esistente fra questi militari e deve essere risolto con urgenza, perché, se non saremo riusciti in questo intento entro una certa data, alcune fasce di sottufficiali non potranno proseguire nella carriera ed altre non potranno essere poste in congedo.

Mi auguro pertanto che il Governo fornisca assicurazioni in merito alla sollecita presentazione del provvedimento a favore dei sottufficiali dell'aeronautica, possibilmente nel quadro del provvedimento generale di sistemazione di tutti i militari di questo grado.

Altri problemi saranno esaminati in sede di discussione degli articoli. Vorrei però rilevare, intanto, che a mio avviso la norma relativa al trattamento dei sottufficiali in caso di infermità è insufficiente, perché i militari di questo grado sono sperequati rispetto alle condizioni di cui usufruiscono i civili.

Infine, per quanto riguarda i punti essenziali, auspico l'unanimità od una larghissima maggioranza di consensi in seno alla Commissione e la solidarietà del Governo in ordine alla necessità di rimuovere eventualmente, se ancora esistessero, gli ostacoli posti dal tesoro, facendo comprendere la nostra esigenza di perequazione delle varie situazioni e mettendo in evidenza l'esiguità degli oneri finanziari conseguenti e l'urgenza di impostare un piano che, nel

medio tempo, ci consenta di risolvere definitivamente il problema delle carriere e delle retribuzioni del personale militare.

SAVOLDI. L'esame delle norme contenute nel provvedimento in discussione ha posto in evidenza, come i colleghi intervenuti hanno già sottolineato, alcuni punti senz'altro positivi (quali le norme relative al trattamento economico dei militari a lunga ferma) ma ha anche sottolineato come permanga una serie di sperequazioni ed ingiustizie che dovranno essere affrontate e risolte. L'ampia discussione che si è svolta in questa sede (ed in precedenza in seno al Comitato ristretto) ha messo in evidenza l'impossibilità di esprimere un giudizio positivo sulle disposizioni inserite per favorire esclusivamente una categoria di personale già privilegiata in sede di attribuzione di stipendi ed indennità: si tratta di una materia nella quale mettere ordine è difficile, ma è anche necessaria e urgente un'iniziativa che veda concordi il Governo, la Commissione ed i diretti interessati. Desidero esprimere inoltre la mia adesione agli emendamenti che il relatore proporrà, che praticamente sono la sintesi della discussione che si è svolta in sede di Comitato ristretto, e il mio consenso alla proposta del collega Vaghi relativa alla concessione dell'indennità speciale al personale civile ad esaurimento addetto alle operazioni di controllo dello spazio aereo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BUFFONE, *Relatore*. Vorrei brevemente illustrare qualche passo del provvedimento, cercando di abbozzare anche alcune risposte ai colleghi intervenuti.

Desidero innanzitutto precisare che la Commissione ha avuto l'amabilità di affidare a me, come relatore, la responsabilità di tentare, nei limiti del possibile, l'unificazione di emendamenti provenienti dalle diverse parti politiche, in maniera da conferire al provvedimento una certa organicità.

Non vorrei, però, che fosse svilita la azione condotta per giungere alla stesura di questo testo di cui, senza dubbio, io condivido la precarietà, le pecche che sono da ascrivere, più che alla volontà degli uomini, alla complessità della materia che trattiamo.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

Desidero però far rilevare innanzitutto al collega Angelini che il provvedimento non discrimina i carabinieri; la discriminante, per questi ultimi, passa attraverso l'approvazione della legge sull'istituzione delle indennità di istituto, riguardante i carabinieri, la guardia di finanza, la pubblica sicurezza. Nel legiferare in questa sede, non abbiamo toccato quella materia sottratta, anche per quanto riguardava il semplice parere, alla competenza della nostra Commissione.

Poiché la proposta di legge per le indennità di istituto fu discussa dalla I Commissione, nel momento in cui fu predisposto questo disegno di legge i termini di comparazione concernenti l'inserimento nel provvedimento dei carabinieri, sono stati desunti tenendo presente il concetto di operatività di alcuni reparti dell'Arma impegnati con le forze armate.

D'altra parte faccio presente che in una altra Commissione si sta elaborando uno studio per l'adeguamento delle indennità di istituto.

Si deve poi considerare che tutta la parte normativa, racchiusa nella seconda parte di questo provvedimento, è estesa anche ai carabinieri, che per altro sono già inseriti, per i loro compiti di polizia, nella logica delle indennità che copre tutta l'area delle forze di polizia.

Non si è determinata nessuna discriminazione a favore dei carabinieri elicotteristi o paracadutisti, consentendo un cumulo delle indennità, dal momento che si tratta di reparti speciali che svolgono delle particolari prestazioni.

Non è vero quindi, che il provvedimento discrimini l'Arma dei carabinieri; esso segue piuttosto la logica di operare una distinzione fra le forze di polizia e le forze armate vere e proprie.

Precisato questo, devo dichiarare che nessuno di noi è soddisfatto, però la Commissione difesa non può non prendere atto che, in definitiva, il provvedimento è il frutto delle infinite iniziative parlamentari; è il Parlamento che ha stimolato il Governo e gli organi responsabili della difesa ad elaborare un testo in discussione.

Di fatto il gruppo di lavoro che ha portato alla elaborazione del testo — definito « gruppo di lavoro Reitano » — è un gruppo interforze; questo provvedimento non è scaturito dalla volontà di una singola componente delle forze armate, ma è un provvedimento complesso alla cui redazione

hanno partecipato i responsabili dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Dobbiamo tenere presente le innovazioni che sono inserite nel disegno di legge e ricordare il periodo di profonda trasformazione che stanno vivendo le forze armate; a questo scopo si deve proseguire nell'attività del gruppo di lavoro informale che ha cercato contatti con i responsabili operativi della difesa, dello stato maggiore, e degli ufficiali, effettuando anche visite — che devono essere rese più frequenti — a talune basi militari.

Da questa somma di rapporti deve scaturire l'impostazione di un piano razionale di trasformazione profonda delle nostre forze armate. Tale trasformazione non può avvenire improvvisamente o a breve scadenza; non possiamo dimenticare che noi stessi abbiamo tracciato un determinato cammino e fissato un obiettivo con la cosiddetta « legge sulla dirigenza » che crea il ruolo chiuso per gli alti dirigenti e che indica la data del 1978 per la fine della vigenza di tutte le norme transitorie contenute in quel provvedimento. Per quella data non avremo più il gravame ruolo per ruolo, né il problema dei tenenti colonnelli che premono per avere la promozione e potremo regolamentare in maniera definitiva la applicazione corretta della « legge Durand de la Penne ».

Si deve — e si dovrà — pertanto legiferare tenendo presente i fattori nuovi che vanno emergendo, cercando di conciliare questi ultimi con l'efficienza operativa per evitare che il paese abbia uno strumento inservibile.

Abbiamo bisogno di una organizzazione militare moderna ed efficiente, perché se si osserva con attenzione ciò che avviene nel mondo, ci si rende conto che la lievitazione delle spese militari cresce, in tutti i paesi, ogni anno di più; mai come ora si è tanto parlato di armamenti sofisticati, e mai, come oggi, credo si debba sottolineare che la pace risiede sull'efficienza e sull'equilibrio delle forze.

Circa la razionalizzazione dell'apparato militare e delle relative indennità siamo tutti d'accordo ed infatti tutti i gruppi politici hanno sollecitato il Governo a fare una dichiarazione programmatica di intenzioni a questo proposito.

Se questo disegno di legge avesse operato una discriminazione fra le varie indennità e fra le varie forze armate, avrebbe ragione l'onorevole Birindelli a definirlo

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

« distorto e cattivo » ed istitutivo « di una certa professionalità »; ma devo insistere sul fatto che il provvedimento è il frutto di un approfondimento effettuato dalle tre forze armate e che, alla base di esso, vi è un'intesa ed un concerto fra le tre differenti armi.

Vorrei, perché ne resti cenno negli atti della Commissione difesa, ripetere all'amico Birindelli che certi dati vanno sottolineati e compresi; quando si parla della indennità di aeronavigazione e la si rende uguale per tutti, è evidente che questo disegno di legge tende ad essere perequativo a tutti i livelli, istituendo anche per quegli aeromobili dove si è in due - avremo presto l'MRCA - un determinato trattamento parametrico.

L'indennità professionale di aeronavigazione è giustificata anche dai dati che si riferiscono alle perdite di uomini subite dall'aeronautica. Su una media di 330 piloti che iniziano a volare ogni anno muore un pilota ogni 7 e questo è un dato costante non soltanto per l'Aeronautica italiana, ma per quelle di tutto il mondo. Non è possibile, inoltre, non tener presente che i militari dell'Aeronautica volano anche quando hanno conseguito una notevole anzianità di servizio (l'ultimo F. 104 caduto era pilotato da un maresciallo di 49 anni. I generali Durante e Distorti sono caduti quando erano già comandanti di reparto durante l'effettuazione di voli di aggiornamento).

Il provvedimento in discussione è un provvedimento giusto. È prevista una differenziazione per fasce e nelle varie fasce esiste una perequazione di trattamento tra ufficiali e sottufficiali. Il criterio seguito applica un principio di giustizia distributiva; sul piano retributivo le disposizioni contenute nel disegno di legge vanno a vantaggio dei livelli di stipendio più bassi: dopo il secondo sessennio, ad esempio, la indennità di rischio incide nello stesso modo sia sulla retribuzione di un generale di squadra aerea che su quella di un maresciallo maggiore.

Per quanto riguarda le trattative con il tesoro, debbo dire che esse hanno avuto come oggetto il costo degli emendamenti presentati al disegno di legge e che il tesoro si è alcune volte irrigidito sul piano delle posizioni di principio.

ANGELINI. Il tesoro può entrare nel merito del provvedimento?

BUFFONE, *Relatore*. Il tesoro non entra nel merito del provvedimento, ma si preoccupa che l'approvazione di una disposizione che preveda la promozione in servizio dei tenenti colonnelli possa turbare l'equilibrio della normativa introdotta dalla legge sulla dirigenza.

ANGELINI. Il tesoro non tiene conto della onnicomprensività.

BUFFONE, *Relatore*. In merito a questo problema va detto che i militari hanno insistito perché rimanesse salvo il criterio della professionalità dell'indennità operativa perché hanno imparato dai civili che determinate rivendicazioni si conseguono attraverso una trattativa di ordine sindacale.

Il creare oggi il presupposto che l'indennità operativa è indennità professionale, consentirà in futuro di avanzare delle rivendicazioni per quanto riguarda la sua pensionabilità. Ciò che importa non è tanto la misura dell'onere, quanto l'affermazione del principio dell'onnicomprendività. Ad esempio, per quanto riguarda l'indennità operativa per gli alti gradi, vediamo che l'indennità di volo è connessa con il comando effettivo di reparto e tra i generali di Corpo d'armata solo il comandante del quinto reparto ha una indennità operativa di campagna; tutti gli altri l'hanno dimezzata della metà. Quindi il provvedimento da questo punto di vista ha una sua giustizia e un suo significato.

L'altro scoglio in cui ci siamo imbattuti, quello dei venti anni di servizio, è stato superato con l'articolo 20-ter concernente la detrazione degli anni. Per quanto riguarda la detrazione dell'anzianità di servizio per i marescialli maggiori ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto, abbiamo ridotto, d'accordo con i rappresentanti del tesoro, gli anni da 18 a 16. Ho l'impressione che con una opportuna pressione della Commissione difesa sulla V Commissione bilancio si possa pervenire ad una ulteriore diminuzione degli anni portandoli almeno a 14.

In questa maniera si guadagnano due scatti sul trattamento di quiescenza, cosicché il trattamento di pensione del maresciallo maggiore all'ultimo grado col parametro 245 finirà per essere perequato alla pensione di maggiore al massimo del servizio. Ciò sarebbe estremamente perequativo e la norma si estenderebbe a tutti,

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

compresi carabinieri e guardia di finanza, applicandosi anche a loro gli articoli 2 e 3 della legge n. 536 del 1971, e ciò avverrà non seguendo il criterio della scelta, ma quello dell'anzianità. Avremo così una proliferazione di marescialli maggiori in carica speciale e scelti e la possibilità di contentare molta più gente di quanto non sia la forza organica stabilita nella misura del 10 per cento. Si tratta di accorgimenti che in definitiva sul piano dell'applicazione della legge ogni forza armata attuerà, compresi i carabinieri e la guardia di finanza.

PRESIDENTE. Questa estensione risulterà chiara nel provvedimento?

BUFFONE, Relatore. C'è già nel provvedimento, in quanto si prevede l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 536 del 1971.

Concludendo, facendo mie le riserve espresse dai vari gruppi circa la volontà politica di operare un approfondimento per passare dal concetto di razionalità al concetto di innovazione, caro all'onorevole Bandiera, chiedo alla Commissione di dare il proprio assenso al provvedimento in esame.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ringrazio innanzi tutto il presidente della nostra Commissione per l'alta sensibilità sempre dimostrata verso i problemi delle forze armate e il relatore, onorevole Buffone, per la diligente e meritoria opera con tanto impegno svolta e per la esauriente replica.

Sono anche grato a tutti gli oratori intervenuti nel dibattito durante il quale sono stato lieto di constatare la particolare e mai smentita considerazione di ogni parte politica per le nostre forze armate.

L'ampiezza del dibattito, rimasto sempre su un piano di responsabilità e di concretezza, le significative ed importanti convergenze verificatesi nel Comitato ristretto e le precisazioni del relatore, mi esimono dal dilungarmi, dopo i chiarimenti dati nel mio intervento del 2 marzo al quale mi richiamo su ulteriori illustrazioni del provvedimento.

Desidero però ripetere che con il provvedimento in discussione il Governo intende far fronte con immediatezza allo stato di disagio dei quadri ufficiali e sottufficiali. Si tratta di un riordino e di una rivalutazio-

ne di indennità già in godimento, nonché della revisione di norme risultate all'atto pratico inadeguate e in qualche caso non aderenti a principi di equità.

È preciso intendimento del Governo di pervenire ad una revisione globale del trattamento del personale militare che, tenendo nel debito conto le caratteristiche particolari dello *status* militare, dello sviluppo di carriera e dei limiti di età del personale stesso, possa risolvere in via definitiva le ricorrenti contrapposizioni con le rimanenti categorie di personale. Ciò anche nel quadro di quelle che saranno le indicazioni del gruppo di lavoro informale nominato dalla Commissione.

Il Governo inoltre intende rendere operante gli intendimenti di carattere programmatico del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 1976, attinenti al temporaneo congelamento delle retribuzioni più elevate. Non ritiene però che esso debba riguardare indennità peculiari, come quelle del personale militare, ossia di una categoria del tutto atipica. Si tratta altresì di evitare sperequazioni con i quadri delle forze di polizia che da circa un anno hanno rivisto rivalutate per l'intera scala gerarchica le loro indennità. Comunque si ritiene che allorquando saranno stabiliti i criteri per il congelamento temporaneo delle retribuzioni più elevanti, ad essi ci si dovrà adeguare, fissando di conseguenza la data di decorrenza per i gradi più elevati.

Il Governo si preoccupa altresì di garantire la corretta applicazione delle norme di corresponsione delle indennità previste dal disegno di legge in discussione.

A tal fine si ricorda che l'articolo 18 impone l'obbligo che i contingenti massimi dei destinatari di ciascuna indennità vengano stabiliti con decreto del ministro della difesa. Tale soluzione mette in grado il Governo di verificare l'applicazione delle norme e nel frattempo rende possibile i controlli da parte del Parlamento. I dati relativi il Governo si ripropone di comunicarli tempestivamente alla Commissione.

Detto questo basterà aggiungere che in merito ad alcuni emendamenti, ai quali la Commissione attribuisce particolare importanza, sono state concordate con il ministro del tesoro, al quale va dato atto della comprensione dimostrata, soluzioni che riteniamo eque, tenuto anche conto della necessità di evitare nell'attuale congiuntura one-

ri non indifferibili e della opportunità di non turbare equilibri e normative da tempo consolidate.

Desidero aggiungere che per la sistemazione dei ruoli dei sottufficiali dell'aeronautica è in corso di definitiva predisposizione, con l'indispensabile concerto con il tesoro, uno specifico disegno di legge che il Governo si propone di presentare con sollecitudine. Faccio presente che il Governo condivide l'urgenza di portare a soluzione il delicato problema dello sviluppo di carriera e della permanenza in servizio dei sottufficiali delle tre forze armate.

Per quanto riguarda il programma di visite il Governo ha comunicato in linea di massima il calendario. A questo riguardo penso che il gruppo informale di lavoro potrà, in una sua apposita riunione, fissare definitivamente le date.

Mi piace concludere questo mio breve intervento con il doveroso riconoscimento dell'apporto costruttivo e qualificato di tutti i gruppi al miglioramento della disciplina originariamente proposta con il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Ricordo che gli emendamenti e gli articoli suscettibili di alterare l'onere di spesa previsto nel primitivo testo del Governo saranno votati in via di principio dovendo, se approvati, essere sottoposti al giudizio ulteriore della V Commissione bilancio.

Do lettura del primo articolo:

TITOLO I

INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO, DI IMBARCO, DI AERONAVIGAZIONE E DI VOLO E PER ALTRE PARTICOLARI CONDIZIONI DI IMPIEGO

ART. 1.

(Indennità di impiego operativo).

Al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa Tabella I per gli ufficiali ed i sottufficiali e nella misura di lire 15.000 per i graduati ed i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Ai generali di corpo d'armata e di divisione, e gradi corrispondenti, l'indennità di cui al comma precedente, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa Tabella I, è corrisposta in misura ridotta del 50 per cento, ferme restando le maggiorazioni indicate alla nota b) della Tabella stessa. Tale riduzione non si applica ai fini della determinazione delle indennità di cui ai successivi articoli del Titolo I della presente legge.

Gli onorevoli Angelini e Nahoum hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Al personale militare della marina, dell'aeronautica e dell'esercito, compresi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, salvo i casi previsti dai successivi articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nella misura prevista dall'annessa tabella unica per ufficiali, sottufficiali ed appuntati e carabinieri in servizio permanente effettivo e nella misura di lire 15.000 per i graduati ed i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati ».

ANGELINI. Desidero rilevare che anche l'emendamento aggiuntivo del terzo comma che verrà illustrato dall'onorevole D'Alessio, e di cui sono firmatario, prevede un impegno programmatico da parte del Governo.

Nella replica del sottosegretario e del relatore speravamo che, nell'ambito di una revisione del provvedimento in discussione, si sarebbe tenuto conto anche delle condizioni dei carabinieri.

PRESIDENTE. Sulle questioni programmatiche le darò la parola in sede di dichiarazione di voto; ora deve illustrare lo emendamento di cui ho dato poc'anzi lettura.

ANGELINI. Nell'ambito dei programmi di ristrutturazione delle forze armate abbiamo presentato questo emendamento perché anche agli appartenenti all'Arma dei carabinieri deve essere concessa l'indennità di rischio o di disagio psicofisico. Qualora il Governo dichiarasse che è sua intenzione procedere in questo senso, allora saremmo anche disposti a ritirare l'emendamento; in caso contrario lo manteniamo.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Alessio, Boldrini, Angelini, Nahoum, Bisignani, Pellizzari, D'Auria, Lizzero, Venegoni, Tesi, Mignani e Cerri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione delle indennità operative a tutto il personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali ed i sottufficiali e nella misura di lire 15.000 per i graduati ed i militari di truppa volontari, a ferma speciale o rafferma.

Ai fini del calcolo della indennità di cui al precedente comma si applicheranno le misure del parametro di logoramento psico-fisico, di disagio e di rischio indicato nella annessa tabella II ».

Gli onorevoli D'Alessio, Boldrini e Nahoum hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine il seguente comma:

« In base ai programmi di ristrutturazione delle forze armate ed entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Commissione difesa della Camera dei deputati, d'intesa con il ministro della difesa, sottoporrà a revisione il sistema delle indennità previsto nei diversi e successivi articoli del titolo I della legge stessa e rimetterà le proprie conclusioni al Governo per la definizione di un provvedimento legislativo basato sui criteri della unificazione, dello snellimento e della ristrutturazione delle suddette indennità ».

D'ALESSIO. Con l'emendamento aggiuntivo si introduce nel provvedimento in discussione una norma programmatica, in base alla quale la nostra Commissione, di intesa con il ministro della difesa, dovrà sottoporre a revisione il sistema delle indennità previsto nei diversi e successivi articoli del titolo I della legge allo scopo di definire un provvedimento legislativo che, basandosi sui criteri dell'unificazione, dello snellimento e della ristrutturazione delle suddette indennità, aderisca alle esigenze che sono state manifestate dal gruppo comunista e anche da altre forze politiche.

Mi sembra evidente che accogliendo questo emendamento si inquadrebbe in un altro contesto la discussione dei vari emendamenti riguardanti specifiche sperequazioni, cui si dovrebbe porre rimedio.

L'emendamento sostitutivo del primo comma stabilisce un diverso meccanismo per la definizione e l'erogazione delle indennità di rischio, di disagio e di logoramento assumendo come indennità base, uguale per tutti, quella contenuta nella tabella I della legge attualmente in vigore, ma concedendo questa indennità alle diverse categorie dei militari in base ad una tabella allegata all'emendamento, in cui sono riassunte le diverse posizioni di rischio, di disagio e di logoramento psicofisico calcolate sulla base di cento, così come si evince dal disegno di legge, tabella che consente di tener conto delle diversità di funzione e di collocazione delle varie categorie di militari nell'ambito del servizio stesso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini, D'Alessio, Boldrini e Nahoum hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Fermo restando il carattere di onnicomprensività fissato con la legge n. 824 del 1973 per le retribuzioni della dirigenza militare la suddetta indennità e quelle previste dai successivi articoli non si applicano ai generali di corpo d'armata e di divisione e gradi corrispondenti delle forze armate ».

ANGELINI. Con la nostra proposta si tiene conto della discussione che abbiamo fatto in merito alla onnicomprensività della legge n. 804 sull'alta dirigenza.

BUFFONE, Relatore. Sono contrario all'emendamento Angelini e Nahoum che riguarda l'inclusione dell'arma dei carabinieri in quanto si avrebbe una spesa notevolmente superiore al previsto.

Sono ugualmente contrario all'emendamento D'Alessio ed altri sostituito del primo comma.

In merito al problema della onnicomprensività prospettato dall'emendamento Angelini ed altri sostitutivo del secondo comma ho già spiegato i motivi che mi inducono a dare parere contrario.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

Riguardo all'emendamento aggiuntivo, D'Alessio ed altri sono d'accordo che la Commissione dovrà stabilire una nuova casistica sulla razionalizzazione delle indennità, ma non mi sembra che questa sia la sede opportuna.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In merito all'emendamento Angelini e Nahoun che prevede l'estensione delle provvidenze all'arma dei carabinieri, debbo ricordare che i problemi relativi a tale arma sono stati affrontati allorché il Parlamento si è occupato dei problemi delle forze di polizia. Per questo motivo non ritengo di poterlo accogliere.

Per quanto riguarda il primo emendamento D'Alessio ed altri al primo comma esprimo parere contrario, mentre per l'emendamento Angelini ed altri al secondo comma mi rifaccio alle dichiarazioni del 2 marzo scorso; quindi esprimo parere sfavorevole. In ordine alla proposta di emendamento aggiuntivo D'Alessio ed altri di carattere programmatico, pur condividendone lo spirito e confermando il carattere transitorio del provvedimento in discussione, ho delle perplessità in merito all'attuale formulazione dello stesso. Mi riservo, se il Presidente e i presentatori concordano, di suggerire una diversa formulazione diretta pur sempre ad inserire una norma di carattere programmatico.

PRESIDENTE. Dopo quanto dichiarato dal Governo, propongo di accantonare lo emendamento aggiuntivo D'Alessio ed altri per esaminarlo in sede d'articolo 18, al termine del titolo I.

D'ALESSIO. Accolgo la proposta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Angelini e Nahoun sostitutivo del primo comma.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento D'Alessio ed altri sostitutivo del primo comma.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Angelini ed altri sostitutivo del secondo comma.

(*E respinto*).

A seguito dell'accantonamento dello emendamento aggiuntivo D'Alessio ed altri diretto ad inserire una norma programmatica, la votazione dell'articolo 1 viene conseguentemente rinviata.

L'onorevole Mattarelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, degli appartenenti al corpo di polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia, nonché dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato, sono aumentate di lire 30 mila.

MATTARELLI. Per la verità, si tratta di una proposta che recepisce le istanze contenute nel parere espresso dalla II Commissione interni a questo provvedimento. È stato rilevato che attualmente esiste un trattamento privilegiato a favore del personale delle forze di polizia rispetto al personale delle forze armate, in quanto il primo è praticamente in stato di guerra anche quando le forze armate sono in stato di pace. Con il disegno di legge che stiamo discutendo questo trattamento privilegiato viene a decadere, tanto che in alcuni casi le forze di polizia si trovano addirittura in una condizione di inferiorità.

A questo proposito ho voluto far mio questo suggerimento ed ho presentato un articolo aggiuntivo; non nego che tale modifica comporti un onere notevole, ed infatti nella stessa II Commissione si è invitato il rappresentante del Governo — qualora non sia possibile accogliere questa proposta — ad adottare un provvedimento *ad hoc* per poter risolvere, attraverso nuovi fondi, questo problema, dato che indubbiamente i rischi e i disagi che devono affrontare quotidianamente le forze di polizia, impegnate nella lotta contro la criminalità e la violenza, sono ben diversi da quelli delle forze armate.

Già in quella sede il Governo — era presente l'onorevole sottosegretario per lo interno — ha dichiarato di preferire la se-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

conda ipotesi, e di prendere in considerazione la possibilità di adottare un provvedimento particolare.

PRESIDENTE. L'onorevole Belluscio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, identico al precedente dell'onorevole Mattarelli:

ART. 1-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, degli appartenenti al Corpo di polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia, nonché dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di lire 30 mila.

BELLUSCIO. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Mattarelli.

BUFFONE, Relatore. Sono contrario agli identici articoli aggiuntivi Mattarelli e Belluscio, perché il problema non può essere posto in questa sede.

Bisogna inoltre tener conto del fatto che per gli appartenenti ai corpi di polizia le indennità sono acquisiscibili, mentre per gli appartenenti alle forze armate non lo sono.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Pur avendo presente l'importanza del problema oggetto delle proposte degli onorevoli Mattarelli e Belluscio, sono contrario alla loro approvazione perché essa comporterebbe un onere insostenibile.

La materia in questione, del resto, non rientra nelle competenze del Ministero della difesa e l'opinione del Governo in merito ad essa è già stata espressa davanti alla Commissione interni dal ministro competente.

BELLUSCIO. Sono disposto a ritirare il mio articolo aggiuntivo e a non presentare altri emendamenti agli articoli 3, 4, 5, 7, 13, 15 e alle tabelle che rispondono alla medesima logica, di fronte ad un impegno del Governo di accettare, almeno a titolo di raccomandazione, un ordine del giorno che ne recepisca l'istanza perequativa di base.

MATTARELLI. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Belluscio.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Nei limiti della competenza del dicastero da me rappresentato, accolgo in via di massima l'invito degli onorevoli Belluscio e Mattarelli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 1, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa Tabella I:

- corpi d'armata;
- divisioni;
- brigate e aerobrigate;
- stormi e reparti di volo equivalenti;
- gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
- reparti elicotteri e reparti antisom;
- reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
- reparti intercettori teleguidati (IT);
- comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
- unità di controllo operativo ed unità di scoperta;
- centrali e centri operativi in sede protetta;
- unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 1, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa Tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o rafferma di dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 20.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al precedente comma primo e di lire 25.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al precedente comma secondo.

Gli onorevoli Angelini e Nahoum hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, dopo le parole: « unità di controllo operativo e di unità di scoperta *le parole:* « reparti territoriali e mobili dell'arma dei carabinieri ».

Questo emendamento risulta precluso da precedente votazione.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 2.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Indennità di imbarco).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 142 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa Tabella I. Per lo stesso personale, quando imbarcato su unità navali in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto iscritte nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, la predetta indennità non può su-

perare le misure complessivamente considerate dell'indennità d'imbarco di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, e dell'indennità d'istituto e relativi supplementi giornalieri di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054, 27 ottobre 1973, n. 628, e 28 aprile 1975, n. 135.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa Tabella I.

Agli allievi delle accademie militari ed ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o rafferma di della marina, dell'esercito e dell'aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 35.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 60.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della marina, dell'esercito e dell'aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 18.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 45.000 quando imbarcati su sommergibili.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*E approvato*).

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le misure dell'indennità mensile di istituto previste nelle tabelle nn. 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nella parti successivamente rimaste immutate, nelle tabelle 3 e 4 allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, e dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1975, n. 135, sono estese agli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, agli ufficiali del CEMM ruolo servizi

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

portuali, ai sottufficiali, sottocapi e comuni del CEMM categoria nocchieri di porto.

La quota pensionabile della indennità mensile per servizio d'istituto di cui al primo comma è fissata nella misura di lire 55.000.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 al personale di cui al primo comma è esteso il supplemento giornaliero di indennità di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al predetto articolo 2.

DURAND DE LA PENNE. Lo do per illustrato.

BUFFONE, *Relatore*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo perché concerne una materia che non può trovare collocazione in questo provvedimento.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Durand de la Penne.

(E respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Indennità di aeronavigazione).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa Tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono normalmente l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito e della marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'esercito e gradi corrispondenti della marina in possesso di brevetto militare di pilota, la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici bi-posto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa Tabella II.

Agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa Tabella II.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutisti presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa Tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati ed ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni d'impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 70.000 per quelli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e di lire 35.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutiste, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi del quarto e quinto comma del presente articolo.

Ai generali di squadra aerea e di divisione aerea, per i periodi in cui non sono preposti a comandi che abbiano alle dipendenze reparti operativi aerei, l'indennità mensile di aeronavigazione prevista dall'annessa Tabella II è corrisposta nelle

misure ivi indicate con le maggiorazioni di cui alla nota b) della tabella stessa ridotte del 50 per cento. Ai fini del trattamento di quiescenza, calcolato con i criteri indicati nell'articolo 20 della legge 27 maggio 1970, n. 365, tali misure si considerano comprensive delle maggiorazioni avanti indicate senza la predetta riduzione ed il servizio aeronavigante compiuto presso comandi che non abbiano alle dipendenze reparti operativi aerei è computato per la metà.

Gli onorevoli Angelini, Nahoum e D'Alessio hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

Gli onorevoli Angelini, D'Alessio, Boldrini e Nahoum hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al terzo comma le parole « nei limiti numerici delle attuali consistenze e fino ad esaurimento delle stesse ».

Gli onorevoli Angelini e Nahoum hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole « spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista » con le altre « spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla tabella unica ».

Gli onorevoli Angelini, Nahoum, Boldrini e D'Alessio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Ai fini del trattamento di quiescenza il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione verrà effettuato sulla base delle corrispondenti indennità della tabella I della legge 27 maggio 1970, n. 365, e con i criteri dell'articolo 20 della richiamata legge ».

ANGELINI. Svolgo tutti questi emendamenti presentati a nome del gruppo comunista.

Il secondo comma dell'articolo 4 prevede la corresponsione di una differente indennità a coloro che volano sullo stesso ae-

reo, come abbiamo già avuto modo di rilevare l'onorevole D'Alessio ed io. Poiché siamo contrari a questa impostazione, abbiamo, presentato l'emendamento soppressivo del secondo comma.

L'emendamento aggiuntivo al terzo comma è stato presentato perché gli osservatori sono ad esaurimento.

L'emendamento sostitutivo al quarto comma è precluso essendo stato respinto l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, desidero far presente alla Commissione che esiste già una diversità di trattamento del sistema pensionistico per la indennità di rischio e di aeronavigazione. La Commissione ha espresso il giudizio che questo problema sarà rivisto in un secondo momento, però attualmente con il provvedimento di discussione noi eleviamo la parte pensionabile dell'indennità di aeronavigazione a tutti coloro che beneficiano delle disposizioni del testo in discussione. In considerazione di ciò, intendiamo fissare la parte pensionabile a quanto stabilito con la legge 27 maggio 1970, n. 365, e con i criteri dell'articolo 20 per non avere una alterazione delle somme pensionabili, per attuare cioè una parificazione dell'indennità di pensionamento nel momento in cui si discute la revisione di questa indennità.

PRESIDENTE. L'onorevole Birindelli ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole « nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II » con le altre « nella misura stabilita dalla colonna 3 dell'annessa tabella II con le limitazioni di cui alla nota c) ».

BIRINDELLI: Ritengo d'averlo già svolto in sede di discussione sulle linee generali.

BUFFONE, *Relatore*. L'emendamento Angelini ed altri soppressivo del secondo comma tende ad unificare il trattamento economico degli operatori di sistema dei supersonici a quello dei piloti. A questo proposito desidero rilevare che la differenza di trattamento è stata stabilita non perché questi volano sullo stesso aereo (il velivolo MRCA deve ancora entrare in servizio e gli operatori di sistema cominceranno ad

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1975

operare non appena verrà impiegato questo aereo), ma perché il pilota è soggetto al volo di addestramento per un certo numero di ore, mentre l'operatore di sistema, che non segue sempre il pilota, effettua un numero ridotto di ore di volo.

Bisogna anche considerare che il pilota che vola sull'aereo MRCA vola anche sugli aerei supersonici e sugli apparecchi ad elica, per cui rispetto alle cinquanta ore di volo del pilota, l'operatore di sistema ne vola una quinta o una sesta parte. La differenza di indennità è connessa al rischio maggiore che deve sopportare il pilota in relazione all'impegno più pesante per le ore di volo. Per queste considerazioni ritengo che il secondo comma dell'articolo 4 non debba essere soppresso.

BOLDRINI. Quando volano assieme qual è la differenza?

BUFFONE, Relatore. Se hanno un incidente di volo, questo viene compensato in maniera identica. La differente indennità di volo si giustifica in questo senso: il pilota vola per cinquanta ore mentre l'operatore di sistema vola per cinque ore, ed il rischio è connesso a queste diverse ore di volo.

PRESIDENTE. La coesistenza è possibile ma non in zona operativa.

BUFFONE, Relatore. Se l'operatore di sistema ha il brevetto di pilota, l'indennità è identica, perché in questo caso ha l'obbligo di volo e di addestramento su altri aerei e diventa operativo.

Sono altresì contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il Governo è contrario.

ANGELINI. Insisto su tutti i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4, di cui gli onorevoli Angelini ed altri hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

L'emendamento Angelini ed altri s'intende pertanto respinto.

Poiché l'onorevole Birindelli non è presente essendosi dovuto allontanare per ragioni di famiglia, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Angelini ed altri aggiuntivo al terzo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'emendamento Angelini ed altri sostitutivo al quarto comma è precluso da precedente votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Angelini ed altri sostitutivo dell'ultimo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

ANGELINI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione verrà ripresa nel pomeriggio alle 16.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa alle 16.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Indennità di volo).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa Tabella III.

Ai graduati e militari di truppa dell'aeronautica, dell'esercito e della marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 60.000 e di lire 30.000, cumulabili con la indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, per quelli dell'arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina as-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

segnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa Tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'aeronautica, dell'esercito e della marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il quarto comma il seguente:

« Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina non appartenenti ad equipaggi fissi di volo ma che hanno l'obbligo continuativo di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dall'annessa tabella III-bis.

L'indennità mensile di volo, prevista dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, è estesa a tutti i sottufficiali e graduati dell'aeronautica non indicati dal paragrafo 2) della tabella III annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365.

Al personale che beneficia della suddetta estensione non si applica l'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ».

BUFFONE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Bandiera perché è estensivo nei confronti di persone non previste per l'indennità di volo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore perché lo emendamento Bandiera, oltre a comportare un onere, determinerebbe squilibri distributivi rispetto all'esercito e alla marina.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Bandiera non è presente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'articolo 5.

RAUTI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Indennità per il controllo dello spazio aereo).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nell'annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

« Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, nonché al personale civile dell'aeronautica ad esaurimento, dell'esercito e della marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo » e al personale del servizio meteorologico » spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicate nell'annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.

Gli onorevoli Villa, Vaghi e Zoppi hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, » *aggiungere le seguenti:* « nonché al personale civile dell'aeronautica ad esaurimento ».

VAGHI. Ho già illustrato l'emendamento nel corso del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali. Vorrei anche far presente a tutti che il beneficio riguarda solo 23 persone, controllori civili addetti al controllo dello spazio aereo che sono stati i pionieri di questa attività tanto

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

importante e delicata che esercitano ormai da venticinque anni. L'onere derivante è di circa 25 milioni all'anno, che non credo incidano troppo sul preventivo approvato dal tesoro.

È logico che con l'approvazione di questo emendamento si dovrebbe emendare l'articolo 27, cui questo articolo è strettamente collegato.

BUFFONE, Relatore. Per quanto riguarda l'aggiunta « nonché al personale civile dell'aeronautica ad esaurimento », bisogna ricordare che il Ministero della difesa aveva inserito questa categoria in servizio, ma purtroppo il tesoro si è irrigidito. In merito poi alla possibilità di costituire precedenti per eventuali rivendicazioni da parte di altre fasce, non mi resta che rimettermi alla Commissione.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'estensione dell'indennità al personale civile addetto al controllo del traffico aereo risponderebbe a motivi di equità, ma comporterebbe degli oneri e quindi il tesoro si è dichiarato contrario all'adozione di questa misura, che contrasterebbe con i criteri generali di perequazione delle indennità civili. Prego quindi i proponenti di trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

BANDIERA. Non ritengo possibile trasformare l'emendamento in ordine del giorno in quanto esso concerne una materia così intimamente connessa al disegno di legge in discussione da non poter essere collocata in un altro provvedimento. Dichiaro invece di associarmi all'emendamento Villa, e ritiro conseguentemente il mio.

VILLA. Capisco le preoccupazioni manifestate dal Governo, ma non comprendo il senso dell'osservazione del tesoro poiché siamo di fronte ad un caso ben chiaro e definito, per cui è impossibile fare riferimento a precedenti o ad altre rivendicazioni che potrebbero succedere a questa. La categoria del personale interessato è chiaramente individuata, è ben inquadrata, ed ha già ricevuto determinati benefici che, dopo essere stati estesi ai militari, sono poi stati soppressi. La questione sollevata dal tesoro, quindi, mi sembra una questione di « lana caprina », non pertinente. Insisto per il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Villa.

(È approvato).

Questo emendamento, importando un aumento della spesa, sarà sottoposto al parere della V Commissione bilancio ed io prego il relatore, a nome della Commissione, di dare una spiegazione sul significato politico dell'unanimità del voto ora espresso. Tenendo presente che, all'interno delle torri di controllo, operano, su cinque persone, tre militari e due civili, è inconcepibile che il tesoro, per un capriccio, generi una situazione di incredibile contesa tra uomini addetti allo svolgimento delle stesse funzioni.

D'ALESSIO. Il punto vero è che si tratta di personale ad esaurimento.

PRESIDENTE. Non esistono qualifiche che possano essere comparate, se non a livello europeo: in Italia non vi sono qualifiche comparabili con quelle degli addetti alle torri di controllo, dai quali dipende la sorte dei milioni di utenti del servizio di trasporto aereo! Basta sbagliare una desinenza per mandare fuori rotta un aereo! Se la V Commissione bilancio solleverà delle obiezioni, noi insisteremo ed andremo a parlare direttamente con l'ispettore generale del tesoro per avere una spiegazione. Evidentemente, chi prende decisioni del genere viaggia sugli aerei della FINSIDER!

La discussione dell'articolo 6, essendo stato votato il relativo emendamento in linea di principio, è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Indennità di marcia e di aeromanovra).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi militari di truppa, fuori dalla ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 12 chilometri e per la durata di almeno 8 ore, spetta la indennità di marcia, per il predetto personale dell'esercito e della marina, o l'indennità di aeromanovra, per quello dell'aeronautica, nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operati-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

vo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica le indennità di cui al comma precedente sono corrisposte nella misura mensile di lire 22.500 ed ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 7.500.

Le misure orarie delle indennità di cui ai commi precedenti, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un ventiquattresimo di quelle giornaliere calcolate a norma del nono comma del successivo articolo 16.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

NICCOLAI GIUSEPPE. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 7.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibe e per incursori e subacquei).

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso unità da sbarco ed unità anfibe, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta un'indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

Per gli ufficiali ed i sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso reparti incursori e su-

bacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, la percentuale di cui al comma precedente è del 100 per cento, ferme restando le limitazioni e le modalità di corresponsione delle indennità ivi indicate.

Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di:

lire 24.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo e lire 18.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui al precedente primo comma;

lire 30.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo e lire 24.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui al precedente secondo comma.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

NICCOLAI GIUSEPPE. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede).

Agli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e della aeronautica, quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali, spetta, per il periodo di percezione della indennità di cui al precedente articolo 3, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

Agli ufficiali e sottufficiali della marina, dell'esercito e della aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possano alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbano prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

una indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perché destinati ad imbarcare su navi in costruzione o in allestimento, quando non possano alloggiare a bordo della nave appoggio, ed agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possano raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su navi in armamento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a otto ore continue, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 50 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta, altresì, nei giorni di sosta, quando la nave si trovi fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 18.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della marina, dell'esercito e dell'aeronautica e di lire 12.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate.

L'onorevole Angelini ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma;

Sopprimere il terzo comma fino alle parole « predetta tabella ».

ANGELINI. Per quanto riguarda il primo emendamento, abbiamo già esposto il nostro pensiero stamane: noi riteniamo che le indennità di comando siano già attribuite agli ufficiali ed ai sottufficiali con il grado e quindi siamo dell'avviso che il primo comma debba essere soppresso.

Con il secondo emendamento chiediamo invece la soppressione di parte del terzo comma perché l'indennità supplementare di fuori sede è riferita alla sede della nave: di conseguenza, essa non può essere logicamente attribuita che in un solo caso, quando cioè la nave si trovi in altra sede.

BUFFONE, *Relatore*. Esprimo parere contrario al primo emendamento in quanto l'indennità in questione è connessa con le peculiari responsabilità di ordine amministrativo e penale di chiunque eserciti il comando di un natante, non solo quindi dell'ammiraglio o del capitano di vascello, ma anche del sottufficiale che comandi in porto la nave di minori dimensioni. Nulla vieta, pertanto, che in sede di elaborazione di un testo organico che riveda le indennità, questa voce particolare sia inquadrata più esattamente. Ma, allo stato, considerata la natura perequativa del provvedimento in discussione, sopprimerla significherebbe generare sperequazioni. Per le stesse ragioni esprimo parere negativo anche sul secondo emendamento Angelini.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Condivido il parere contrario del relatore.

NICCOLAI GIUSEPPE. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalle votazioni sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9 di cui il deputato Angelini ha chiesto la soppressione alla quale Governo e relatore si sono dichiarati contrari.

(È approvato).

L'emendamento Angelini è pertanto respinto.

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 9 il periodo di cui il deputato Angelini ha chiesto la soppressione, alla quale Governo e relatore si sono dichiarati contrari.

(È approvato).

L'emendamento Angelini è pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

(Indennità supplementari per particolari servizi disimpegnati dalle unità navali e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali).

Al personale imbarcato su unità navali impegnate nel dragaggio su mine cariche, nel trasporto combustibili, munizioni ed acqua e nel servizio idrografico spettano le indennità supplementari nelle misure mensili risultanti dall'annessa Tabella V.

Ai graduati e militari di truppa della marina, dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo ed ai servizi radiotelegrafici, spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 6.000.

Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici ed alle mense e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 12.000.

Le indennità di cui ai commi precedenti, nelle misure giornaliere pari ad un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

(Trattamento tavola alle mense di bordo).

Restano invariate le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista dichiara che si asterrà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara che si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

(Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo).

Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica ed agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito e della marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa Tabella VI.

La stessa indennità spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma del presente articolo, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa Tabella VI.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina assegnati ai reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore - sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa Tabella VI.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, dell'esercito e della marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa Tabella VI.

Le indennità supplementari indicate ai precedenti commi del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Al personale militare dell'aeronautica, dell'esercito e della marina, in caso di

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

collaudo in volo di aeromobili di produzione o che hanno subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione, quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al dodici per cento della misura mensile dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa.

Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista dichiara che si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Indennità per allievi piloti, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti).

Al personale militare dell'aeronautica, dell'esercito e della marina che frequenta corsi di pilotaggio l'indennità di pilotaggio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali, lire 57.000.

Agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30 per cento della indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

Al personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di

addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari, spetta un'indennità nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 12 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

graduati e militari di truppa, lire 10.000.

Al personale indicato al precedente comma, durante il periodo in cui è chiamato ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo, spetta, con inizio dal mese in cui il personale stesso effettua il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista, un'indennità nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 40 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

graduati e militari di truppa, lire 35.000.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista dichiara che si asterrà sull'intero articolo.

NICCOLAI GIUSEPPE. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Indennità di volo oraria).

Al personale non avente diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compia nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, una indennità pari al due per cento della misura della indennità mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

D'ALESSIO. Il gruppo comunista dichiara che si asterrà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti e stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale).

Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso i poligoni permanenti e le stazioni radio e radar delle forze armate sotto indicati, designati nello stesso decreto, una indennità di impiego operativo supplementare nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa Tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella:

poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;

stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativo militari di carattere speciale dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo.

Ai graduati ed ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso i poligoni e le stazioni radio e radar designati nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita una indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 35.000.

ANGELINI. Il gruppo comunista dichiara che si asterrà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità).

Le indennità previste dai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro e con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 6 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella delle indennità di cui ai citati articoli 1, 2, 3 e 6, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.

- Ai piloti ed agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento degli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Ai piloti, agli specialisti ed ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito al precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma del precedente articolo 2, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con

quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 1 della presente legge spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

Le indennità di cui agli articoli 2, 3, 6 e 13 nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protragga oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto del precedente articolo 13, al personale che frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata od interforze, nonché presso le università o all'estero.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento degli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo e di pilotaggio valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadulismo.

L'onorevole Angelini ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il settimo comma.

ANGELINI. Lo ritiriamo, signor Presidente, pur confermando la validità perequativa delle istanze che lo ispirano.

PRESIDENTE. L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il settimo comma aggiungere il seguente:

« Agli ufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica, collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi delle norme di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, l'indennità di aeronavigazione in godimento all'atto del collocamento in detta posizione, è corrisposta nella misura ridotta ai quattro quinti ».

BANDIERA. Il mio emendamento tende a fare in modo che i colonnelli piloti dell'aeronautica che verranno collocati a disposizione secondo quanto previsto dalla legge sulla dirigenza, seguendo il criterio del numero chiuso, non perdano il diritto a godere dell'indennità di aeronavigazione.

L'approvazione dell'emendamento, tra l'altro, non comporterebbe un onere finanziario immediato, in quanto la disposizione contenuta nell'emendamento avrebbe effetto tra uno o due anni.

BUFFONE, *Relatore*. Sono contrario, signor Presidente.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non posso esprimere un parere in ordine all'emendamento senza prima avere valutato attentamente gli effetti che la sua approvazione comporterebbe. Chiedo che venga momentaneamente accantonato.

PRESIDENTE. L'emendamento Bandiera e l'articolo 16 sono accantonati in seguito alla richiesta del Governo: verranno esaminati successivamente.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Effetti pensionistici).

Le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernenti il personale del ruolo naviganti dell'aeronautica, sono estese al personale di cui al secondo comma del precedente articolo 4. Le disposizioni dell'articolo 60 del

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

predetto testo unico, relative al computo dell'indennità di aeronavigazione per i paracadutisti, sono estese al personale dell'aeronautica di cui al quarto e quinto comma del predetto articolo 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica il servizio prestato nelle condizioni d'impiego di cui ai precedenti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì considerati validi ai fini della attribuzione del predetto beneficio anche i periodi già computati per l'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui all'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e alla Tabella VIII annessa alla legge predetta. L'aumento non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini, Nahoum, Boldrini e D'Alessio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« Ai fini del trattamento di quiescenza il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione resta fissato sulla base delle corrispondenti indennità della tabella I della legge 27 maggio 1970, n. 365 e con i criteri dell'articolo 20 della richiamata legge. Al rimanente personale di cui all'articolo 1, indipendentemente dall'indennità che percepisce è pensionabile l'indennità di base ».

ANGELINI. Lo do per svolto, signor Presidente.

BUFFONE, Relatore. Sono contrario all'emendamento.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Sono contrario all'emendamento Angelini ed altri in quanto la prima parte, concernente l'indennità dei piloti, contrasta con il criterio generale di pensionare l'ultimo

emolumento percepito; e per quanto riguarda la seconda parte ricordo che vi è la ferma opposizione del tesoro che bloccherebbe il provvedimento, considerato il notevole onere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelini.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 17-bis.

L'indennità operativa di base è computata, ai fini degli assegni di quiescenza nella stessa misura prevista per la pensionabilità dell'indennità mensile di istituto per gli appartenenti alle forze di polizia stabilita dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 aprile 1975, n. 125 e successive modificazioni. Analogamente a partire dal 1° gennaio 1976 l'indennità operativa di base concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata secondo le aliquote di pensionabilità previste nel tempo.

ART. 17-ter.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio, comunque avvenute anteriormente al 30 novembre 1972, sono riliquidate d'ufficio sulla base del trattamento economico definito dalla presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili, secondo le misure spettanti al 1° dicembre 1972 ».

DURAND DE LA PENNE. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 17-bis, rendendomi conto che esso comporterebbe una spesa e si ritarderebbe quindi l'iter del provvedimento in discussione, lo ritiro e mi riservo di trasfondere il contenuto in un ordine del giorno.

L'articolo aggiuntivo 17-ter, ha solo lo scopo di rendere operante una norma, approvata con la legge n. 804 del 1973 riguar-

dante 250 tenenti colonnelli, e mai messa in atto in quanto sono sorte difficoltà da parte degli organi di controllo. L'onere che comporta, del resto già previsto nella legge sopra citata, può aggirarsi oggi sui 500 milioni di lire.

BUFFONE, Relatore. È un problema che meriterebbe un approfondimento. Ma al momento ritengo che una proposta di questo genere, che comporterebbe una retrodatazione al 1° dicembre 1972, con un calcolo degli oneri molto difficoltoso, finirebbe col bloccare definitivamente il provvedimento al nostro esame. Il parere del relatore è quindi contrario.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Tutta la materia pensionistica è affrontata, anche con criteri di una certa larghezza, dal disegno di legge n. 4305. Prevedere altri benefici settoriali determinerebbe quindi delle turbative di cui non è possibile valutarne le conseguenze. Dato inoltre che la modifica che si propone comporta un onere di notevole consistenza, il parere del Governo non può che essere contrario.

Prego l'onorevole Durand de la Penne di ritirare il suo articolo aggiuntivo e di presentare un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

DURAND DE LA PENNE. Aderisco all'invito e ritiro anche il secondo articolo aggiuntivo, riservandomi di presentare sull'argomento un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Determinazione dell'entità massima del personale destinatario delle norme contenute nel Titolo I della presente legge).

Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, sono annualmente determinati, in relazione alle prevedibili esigenze di ciascuna forza armata, i contingenti massimi del personale destinatario delle norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i reparti incursori e subacquei, 9 primo comma, 12, escluso il settimo comma, e 15.

Gli onorevoli D'Alessio e Boldrini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, infine, il seguente comma:

« Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa, in riferimento alla attuazione dei programmi di ristrutturazione delle forze armate, trasmetterà al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sui criteri ed i contenuti della revisione del sistema di indennità di cui al titolo I ».

Tale emendamento sostituisce quello aggiuntivo accantonato in sede di esame dell'articolo 1.

BUFFONE, Relatore. Sono favorevole.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli onorevoli D'Alessio, Boldrini, Nahoum e Angelini, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 18-bis.

Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa trasmetterà al Parlamento le tabelle relative alla effettiva retribuzione delle indennità previste nel titolo I della presente legge, inviando anche i relativi sviluppi di anzianità.

Entro il suddetto termine, per la prima volta, e poi successivamente ogni anno, il Ministro della difesa trasmetterà al Parlamento il decreto, con il quale saranno stati determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I della presente legge.

D'ALESSIO. In sostanza, con questo articolo aggiuntivo intendiamo rendere obbligatorie la presentazione alle Commissioni difesa della Camera e del Senato

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

delle tabelle relative alle indennità previste nel provvedimento di legge e la trasmissione dei decreti ministeriali o di qualsiasi altro strumento — ciò mi sembra implicito — con cui vengono stabiliti i contingenti massimi del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I del provvedimento in discussione. Lo scopo che si intende raggiungere è di consentire alle Commissioni difesa del Parlamento di svolgere una funzione di controllo, il cui presupposto è proprio la conoscenza di questi dati.

Poiché il Governo ha dichiarato questa mattina di non avere nulla in contrario alla trasmissione dei decreti ministeriali e di essere favorevole al mantenimento, anzi al rafforzamento del rapporto di collaborazione con il Parlamento, pensiamo che possa accogliere l'emendamento presentato a nome del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Propongo, per ragioni di chiarezza, una modifica puramente formale, con l'inserimento delle parole: « previsto dall'articolo 18 », dopo la parola « decreto », nel secondo comma dell'articolo aggiuntivo.

D'ALESSIO. Accetto la modifica formale proposta dal Presidente.

BUFFONE, Relatore. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo, perfezionato con la modifica del Presidente.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo D'Alessio, con la modifica formale da me proposta e accettata dal proponente.

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo 1 del testo unificato, che avevamo momentaneamente accantonato.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

NICCOLAI GIUSEPPE. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II.

STATO GIURIDICO, AVANZAMENTO E STIPENDI.

ART. 19.

(Promozione o conferimento di qualifica alla vigilia del limite di età, del decesso o della infermità).

Sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di « a disposizione » ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non promossi nella predetta posizione di « a disposizione ». È data facoltà ai generali e colonnelli collocati nella posizione di « a disposizione » e non promossi nella stessa posizione di optare tra l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, e il trattamento di cui all'articolo 13 della predetta legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono altresì estesi agli ufficiali che, valutati nel servizio permanente effettivo, si trovino in aspettativa per riduzione di quadri, prevista dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e siano raggiunti dai limiti di età o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti ovvero cessino dal servizio permanente allo scadere dei due anni della stessa aspettativa.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche per il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente appartenenti al ruolo normale dell'arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi dell'esercito, al ruolo normale della marina, ai ruoli ordinari dell'aeronautica e del corpo della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

I benefici previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 luglio 1971, n. 536 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali e sottufficiali i quali, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturata l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, volute dalla legge di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

L'onorevole Giuseppe Niccolai ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma prima delle parole: « i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 luglio 1971 n. 536 » *inserire le altre:* « con decorrenza dal 1° gennaio 1974 ».

NICCOLAI GIUSEPPE. Il primo comma dell'articolo tende a tutelare le aspettative di alcuni ufficiali delle Forze armate che, collocati a disposizione dal 1° gennaio 1974 e non promossi, non hanno potuto beneficiare della legge 22 luglio 1971, n. 536, alla vigilia del limite di età.

Poiché manca nel testo una precisa indicazione della decorrenza, abbiamo pensato di inserire la data del 1° gennaio 1974.

L'onorevole Birindelli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

« I benefici di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1971, n. 536 sono estesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai capi di 1ª classe della marina militare iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro i quali, rispettivamente, non possono conseguire la nomina ad ufficiali del CEMM od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti.

I capi di 1ª classe di cui al precedente comma sono collocati, con il nuovo grado, in ausiliaria per raggiunti limiti di età e,

nel secondo caso, nella riserva od in congedo assoluto a seconda della idoneità ».

DURAND DE LA PENNE. Lo faccio mio, essendo assente l'onorevole Birindelli.

I benefici della legge 2 luglio 1971, n. 536 che furono concessi a suo tempo ai capi di prima classe della marina, non possono essere conseguiti da quegli ufficiali che, pur valutati e giudicati idonei per la nomina ad ufficiale del CEMM, non hanno raggiunto la nomina per il sopravvenuto limite di età, per cause di inidoneità, o per decesso.

Una tale situazione che probabilmente passò inosservata in sede di approvazione della legge (soltanto in marina infatti esiste una tale speciale progressione di carriera), non ha mancato di sollevare recriminazioni da parte degli interessati che sono a conoscenza delle disposizioni al riguardo e non si giustificano un tale trattamento nei loro confronti.

L'occasione appare quindi propizia per eliminare tale manchevolezza della legge, con la presentazione dell'emendamento di cui ha dato poco fa lettura il presidente.

BUFFONE, *Relatore*. Devo dichiararmi contrario all'emendamento Giuseppe Niccolai, sia perché il discorso sulla decorrenza dovrebbe essere rinviato al momento in cui si affronterà l'esame dell'articolo 25, sia soprattutto perché il tesoro è contrario ad un emendamento di questo genere. Sono contrario all'emendamento Birindelli, fatto proprio dall'onorevole Durand de la Penne, perché non è possibile determinarne l'onere. Insisto sul mio emendamento, che è la sintesi delle proposte avanzate da vari gruppi.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario agli emendamenti Niccolai e Birindelli, e favorevole all'emendamento Buffone.

NICCOLAI GIUSEPPE. Insisto per la votazione.

D'ALESSIO. Il gruppo comunista dichiara che si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Niccolai aggiuntivo al primo comma, al quale Governo e relatore si sono dichiarati contrari.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Durand de la Penne, per la votazione dello emendamento Birindelli, che ella ha fatto proprio?

DURAND DE LE PENNE. Insisto.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'emendamento Durand de la Penne.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Birindelli, fatto proprio dall'onorevole Durand de la Penne.

(È respinto).

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Buffone, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente:

« Gli ufficiali promossi in applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 824 ».

ANGELINI. Il gruppo comunista voterà contro questo emendamento, perché ritiene che con il suo accoglimento si creerà un intasamento nelle promozioni e verranno ad essere coperti posti che altri sottufficiali avrebbero potuto occupare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di principio l'emendamento Buffone.

(È approvato).

Tale emendamento, importando variazioni di spesa, sarà inviato per il parere alla V Commissione bilancio.

La discussione dell'articolo 19 è pertanto sospesa.

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 19-bis.

Con effetto dal 1° gennaio 1976 l'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina militare, stabilito in 500 unità dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è aumentato a 800 unità.

I sottufficiali cessati dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1976, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 31

luglio 1954, n. 599, possono, a domanda, essere ripristinati nel servizio permanente ed assumono in ruolo il posto occupato prima della cessazione dal servizio.

DURAND DE LA PENNE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelini, D'Alessio e Nahoum hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 19-ter.

La qualifica di aiutante o scelto viene comunque conferita ai marescialli maggiori o gradi corrispondenti, fermo restando il limite del 10 per cento dei posti di organico dei sottufficiali di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, al compimento di 30 anni di servizio effettivo anche se in posizione di aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

ANGELINI. Lo scopo di questo articolo aggiuntivo è di conferire comunque la qualifica di aiutante o scelto ai marescialli maggiori o gradi corrispondenti dopo trenta anni di servizio, in analogia a quanto si istituisce per legge per i tenenti colonnelli.

PRESIDENTE. L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 19-quater.

A parziale modifica di quanto stabilito nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è attribuita la qualifica di aiutante o scelto, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, di maresciallo maggiore o gradi corrispondenti al compimento di due anni di anzianità nel grado, oppure a 22 anni di appartenenza alla categoria dei sottufficiali in qualunque posizione essi si trovino, comprese quelle in convalescenza o aspettativa, in conseguenza di lesioni, ferite o infermità provenienti da causa di servizio, indipendentemente dall'avvenuta o meno valutazione.

BANDIERA. Il mio articolo aggiuntivo si discosta leggermente da quello presentato dall'onorevole Angelini in quanto prevede

solo una parziale modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970.

Le ragioni della proposta sono queste: come noi consentiamo ai tenenti colonnelli di raggiungere il parametro 500, così consentiamo anche ai sottufficiali di raggiungere il massimo parametro dopo un certo periodo di attività di servizio. Tale modifica non comporta nessun aggravio economico perché si tratta di nominare gli aiutanti o scelti per anzianità. Cioè diamo ai marescialli più anziani possibilità di raggiungere prima di andare in pensione i massimi parametri previsti per i sottufficiali.

ANGELINI. Ritiro il mio articolo aggiuntivo, aderendo a quello presentato sullo stesso argomento dall'onorevole Bandiera.

BELLUSCIO. Dichiaro che il gruppo socialdemocratico voterà a favore dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Bandiera.

SAVOLDI. Il gruppo socialista voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Bandiera.

BUFFONE, *Relatore*. Desidero far rilevare che il testo coordinato dei vari emendamenti riproduce virtualmente il pensiero di tutte le parti politiche. Infatti, per gli emendamenti presentati dagli onorevoli Angelini, Bandiera, Vaghi ed altri, al terzo comma, abbiamo previsto l'estensione della « legge Durand de la Penne » anche ai sottufficiali e per avere la possibilità di collocarli ad un grado maggiore, e quindi al parametro 245 che è il parametro finale degli aiutanti, abbiamo stabilito al secondo comma dell'articolo 19 del testo unificato quanto segue: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche per il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente appartenenti al ruolo normale dell'arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi dell'esercito, al ruolo normale della marina, ai ruoli ordinari dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza ».

L'articolo 2 della legge 22 luglio 1971, n. 536, citato insieme all'articolo 3 nell'articolo 19 del testo unificato, è del seguente

tenore: « I sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di età del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità ».

L'articolo 3 della suddetta legge n. 536 recita così: « Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento e il giudizio di idoneità sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione ».

Come si può notare la legge n. 536 si fermava al grado di maresciallo capo e maresciallo maggiore; con il testo unificato in discussione, invece, si aggiunge il grado di aiutante nella misura del 10 per cento. Dobbiamo vedere però come funziona questa percentuale: dovrebbe giocare la scelta, ma in effetti gioca l'anzianità. In questo modo noi facciamo raggiungere la qualifica di aiutante o scelto nello stesso anno a più aliquote, quindi la percentuale del 10 per cento gioca nello stesso anno perché la promozione viene attuata ad anzianità. Se stabiliamo i trent'anni di servizio abolendo l'aliquota del 10 per cento, coloro che aspettano la promozione ricevono un danno enorme.

L'*escamotage*, su cui la Commissione si è trovata d'accordo, è stato quello di determinare, attraverso l'applicazione dell'anzianità e non della scelta, l'estensione della « legge Durand de la Penne » al maggior numero possibile di sottufficiali.

Di fatto, l'esperienza ci ha insegnato, in ordine all'applicazione di questa legge ai sottufficiali dell'esercito (non vi era una estensione ai corpi di polizia, mentre ora questo progetto di legge la prevede), che su una forza organica di trecento marescialli aiutanti ve ne sono in pensione circa novecento, perché le promozioni avvengono ad anzianità e non a scelta. Se stabiliamo un periodo di tempo e lasciamo integra l'aliquota del 10 per cento, promuoviamo virtualmente quel 10 per cento e in questo modo l'organico resta intasato.

In conclusione, vorrei pregare il presentatore dell'articolo aggiuntivo di ritirarlo. Nello stesso tempo raccomando alle commissioni di avanzamento di attenersi allo spirito con cui la Commissione difesa ha recepito l'articolo 19 e quindi di procedere per anzianità e non per scelta, perché in questo modo faremo raggiungere il parametro 245 al maggior numero di sottufficiali.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il parere del relatore, associandomi all'invito che egli rivolge al proponente onorevole Bandiera di ritirare l'articolo aggiuntivo.

BANDIERA. Ho ascoltato con attenzione quanto ha sostenuto il relatore che, secondo il mio parere, è stato convincente solo in parte. Ripeto che l'articolo aggiuntivo è stato impostato avendo presenti le condizioni che riserviamo ai tenenti colonnelli, ai quali facciamo raggiungere il parametro 500, che è quello massimo; così pensiamo di far raggiungere anche ai sottufficiali il massimo del parametro. Il relatore non ha detto che mentre per i tenenti colonnelli probabilmente si può ancora avere uno sviluppo di carriera, per i sottufficiali si è giunti al limite della carriera. In questo caso poter concedere i benefici della « legge Durand de la Penne » attenua lo squilibrio che creiamo fra ufficiali e sottufficiali.

Ad ogni modo, aderendo all'invito del relatore ritiro l'articolo aggiuntivo, riservandomi di riproporlo nel momento in cui discuteremo il provvedimento sui sottufficiali, in modo da far raggiungere anche a questi il massimo del parametro.

RAUTI. Concordo con le dichiarazioni dell'onorevole Bandiera.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Attribuzione dei parametri di stipendio).

A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e della Tabella 1 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, anziché dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianità nel grado ovvero alla data del compimento del ventesimo anno di servizio effettivo successivo alla nomina o promozione al grado di tenente o gradi corrispondenti. Dal compimento della predetta anzianità di grado o di servizio decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi dell'assegno perequativo.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si computa anche l'anzianità maturata anteriormente alla predetta data.

Il relatore, onorevole Buffone, ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituirlo con il seguente: »

ART. 20.

(Attribuzione dei parametri di stipendio).

A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e della Tabella 1 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge e agli ufficiali che pervengono a tali gradi successivamente lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti, anziché dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianità nel grado. Dal compimento della predetta anzianità di grado decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei succes-

sivi parametri di stipendio e delle successive classi dell'assegno perequativo.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si computa anche l'anzianità di grado maturata anteriormente alla predetta data. I conseguenti benefici economici decorrono dal 1° gennaio 1976.

Ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla entrata in vigore della presente legge che alla data del 1° gennaio 1976 abbiano compiuto 20 anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente ma non ancora due anni di anzianità di grado, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti dal 1° gennaio 1976 e da tale data decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo. Se la predetta anzianità di servizio è stata o viene compiuta dopo il 1° gennaio 1976, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti alla data di compimento dell'anzianità stessa.

Agli ufficiali che successivamente all'entrata in vigore della presente legge pervengono al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dopo aver compiuto venti anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti all'atto della promozione e dalla promozione decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo ».

BUFFONE, Relatore. L'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 20 del testo unificato, si illustra da sé. Raccomando alla Commissione la sua approvazione.

RADI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Dichiaro il mio parere favorevole all'emendamento sostitutivo all'articolo 20 presentato dal relatore.

ANGELINI. Con l'articolo 20 concordato nel Comitato ristretto si era stabilito che l'anzianità raggiunta dai tenenti colonnelli avrebbe dovuto valere per l'attribuzione degli scatti successivi. Il Governo, invece,

pone nello stesso parametro, indipendentemente dall'anzianità maturata dagli ufficiali, tutti alla stessa condizione alla data del 1° gennaio 1976. Noi siamo per il mantenimento dell'articolo 20, così come è stato formulato dal Comitato ristretto, e pertanto voteremo contro l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 20 del testo unificato, importerrebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 20 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo 20-bis nel testo unificato:

(Collocamento nella posizione di « a disposizione »).

All'articolo 16 dell'alegge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« I tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da valutare per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati quattro volte con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, non siano transitati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono collocati a domanda in tale posizione con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la quarta valutazione, ma comunque da data non anteriore al 1° gennaio del quarto anno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età del grado di tenente colonnello. La domanda è irrevocabile - deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente comma. Si applicano anche a detti ufficiali le norme precedentemente in vigore concernenti la promozione nella posizione a disposizione e i limiti di età per le cessa-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

zioni dal servizio permanente, nonché quelle del primo comma del successivo articolo 17.

Non costituisce ostacolo, ai fini della promozione nella posizione di a disposizione l'esistenza nel ruolo di provenienza o in quello di a disposizione di pari grado che li precedono nel ruolo stesso e che siano in servizio permanente.

Gli effetti giuridici nella norma di cui al precedente comma decorrono da data non anteriore al 1° gennaio 1974 e trovano applicazione anche nei riguardi dei tenenti colonnelli cessati dal servizio permanente dopo tale data e, se più favorevole, anche nei riguardi dei tenenti colonnelli che, pur avendo titolo alla norma stessa, abbiano già conseguito la promozione a colonnello in servizio permanente a disposizione dopo il 1° gennaio 1971 ai sensi del combinato disposto degli articoli « e 101 della legge 13 novembre 1955, n. 1137 e degli articoli 37 e 56 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 ».

Le vacanze eventualmente risultanti dall'applicazione per gli anni 1974 e successivi del secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quale risulta modificato dal presente articolo, sono colmate con promozioni aventi comunque decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, previo riassorbimento delle eventuali eccedenze esistenti nel grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dei rispettivi ruoli, ivi compreso le eccedenze per le quali è stabilito il riassorbimento con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ed alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 33 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

Il relatore, onorevole Buffone, ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 20-bis nel testo unificato:

ART. 20-bis.

(Collocamento « a disposizione » di tenenti colonnelli).

Il tenenti colonnelli e i capitani di fregata in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da valutare per la promozione nel

servizio permanente effettivo determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati quattro o più volte con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, prima del giorno antecedente ai limiti di età non siano stati promossi o transitati « a disposizione » ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, o dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono collocati « a disposizione », a domanda, nel giorno anzidetto e sotto la stessa data sono promossi colonnelli o capitani di vascello " a disposizione ".

Per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali promossi ai sensi del comma precedente, si applicano i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

Gli ufficiali promossi ai sensi del presente articolo non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente emendamento:

« Riunire in un unico comma i commi primo e secondo dell'articolo 20-bis del testo unificato ».

DURAND DE LA PENNE. L'emendamento ha una motivazione di chiarezza e funzionalità.

PRESIDENTE. L'onorevole Bandiera ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 20-bis aggiungere il seguente comma:

« In via transitoria e per tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnelli appartenenti ai corpi e ruoli la cui carriera è limitata al grado di colonnello, dopo quattro valutazioni se dichiarati idonei e non iscritti in quadro, possono, a domanda, transitare nella posizione di " a disposizione " ed essere promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio cui si riferisce l'ultima valutazione »;

Aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente:

« Gli ufficiali promossi ai sensi del presente articolo non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973 n. 804 ».

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

BANDIERA. Il primo emendamento tende a garantire una migliore interpretazione del testo e si riferisce ai tenenti colonnelli appartenenti ai corpi e ruoli a carriera limitata. Il secondo emendamento mi pare si illustri da sé.

BUFFONE, *Relatore*. Invito l'onorevole Bandiera a trasformare la sua prima proposta di modifica in ordine del giorno, e a ritirare il suo secondo emendamento. Raccomando alla Commissione l'approvazione del mio emendamento; sono inoltre favorevole all'emendamento dell'onorevole Durand de la Penne.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il parere del relatore e accetto il suo emendamento.

ANGELINI. Il gruppo comunista chiede la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 20-bis.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 20-bis, favorevole il Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	9
Voti contrari	14

(È respinto).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Boldrini Arrigo, Buffone, Caiati, D'Alessio, de Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lizzero, Mattarelli, Mignani, Nahoum, Rauti, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa e Zoppi.

Si riprende la discussione.

BANDIERA. A seguito della votazione e per non appesantire l'iter del provvedimento, ritiro il mio primo emendamento, riproponendomi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Tuttavia ritengo che, dovendosi votare l'articolo aggiuntivo 20-bis nel testo unificato, sia necessario aggiungere all'ultimo comma un emendamento simile al secondo da me proposto poco fa.

BUFFONE, *Relatore*. La materia oggetto dell'emendamento è assai complessa; chiedo una sospensione della seduta per poterne effettuare un esame approfondito.

La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 19,15.

BANDIERA. Ritiro il mio emendamento signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Durand de la Penne.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 20-bis, così modificato.

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'articolo 20-bis perché ne valuti la congruità finanziaria.

La discussione sull'articolo 20-bis è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20-ter.

(Detrazioni di anzianità di servizio).

All'atto del passaggio dall'uno all'altro dei livelli retributivi previsti dagli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, rispettivamente per i colonnelli ed i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti e con le medesime decorrenze ivi stabilite, il numero degli aumenti biennali eventualmente spettanti in base all'anzianità di servizio è determinato tenendo conto dell'anzianità posseduta al momento del conferimento del livello superiore - ivi compresi gli eventuali benefici di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, già attribuiti nel grado - con le sole detrazioni previste dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, senza dedurre il tempo di permanenza nei livelli retributivi inferiori.

Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4 della

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'esercito, della marina e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali dell'aeronautica militare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 è così modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi:

sergenti maggiori o secondi capi	anni	0
marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto	»	12.

Il relatore onorevole Buffone ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20-ter.

(Detrazioni di anzianità di servizio).

Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915 e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1975, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'esercito e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali della marina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 è così modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi:

sergenti maggiori o secondi capi	anni	0
marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto	»	16.

nonché il seguente subemendamento al suo emendamento:

Sostituire il numero: 16 con il numero: 14.

Faccio presente che su questo subemendamento occorre richiedere il parere della V Commissione bilancio.

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

ART. 20-ter.

Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'esercito, della marina e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali dell'aeronautica militare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è così modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi:

sergenti maggiori o secondi capi	anni	0
marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto	»	12.

BANDIERA. In questo emendamento faccio riferimento ai « corrispondenti gradi degli ufficiali dell'aeronautica militare » anziché della marina come ha proposto il relatore, perché altrimenti resta una sperequazione proprio nel momento in cui stiamo cercando di perequare, e propongo che per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto la detrazione dell'anzianità di servizio sia di dodici anni. Ad ogni modo, non insisto su quest'ultimo punto poiché aderisco al subemendamento Buffone. Ritiro pertanto il mio emendamento.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Buffone al suo emendamento sostitutivo dell'articolo 20-ter.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Buffone sostitutivo dell'articolo 20-ter testé modificato.

(È approvato).

Il nuovo testo dell'articolo 20-ter, che importa variazione nella spesa, sarà inviato per il necessario parere alla V Commissione bilancio.

La discussione di questo nuovo testo è pertanto sospesa.

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

NORMA TRANSITORIA.

(Attribuzione di un assegno integrativo).

Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, aggiungere il seguente:

Analogamente, in via transitoria, agli ufficiali provenienti dai sottufficiali e ai sottufficiali provenienti dagli appuntati o gradi corrispondenti, la cui nomina rispettivamente ad ufficiale e sottufficiale sia avvenuta prima del 2 gennaio 1973, è attribuito con decorrenza dalla data predelta un assegno integrativo pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo previsto per l'ultimo grado o qualifica rivestiti nella carriera di provenienza e quello spettante in relazione al grado attualmente ricoperto, da riassorbire con i successivi aumenti, a titolo di assegno perequativo, per la ulteriore progressione in carriera.

DURAND DE LA PENNE. Secondo quanto è previsto dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628, in marina i tenenti del CEMM percepiscono uno stipendio inferiore a quello dei marescialli. L'onere previsto da questo emendamento è di circa 28 milioni di lire.

BUFFONE, *Relatore*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo, perché lo stesso beneficio dovrebbe essere analogamente esteso anche alle altre due forze armate. Il problema è sempre lo stesso: non è possibile un ulteriore aggravio di spesa.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prego l'onorevole Durand de la Penne di ritirare il suo articolo aggiuntivo sul quale non posso esprimere parere favorevole, anche perché l'assegno integrativo viene presentato come un assegno pensionabile. L'argomento, inoltre, è stato oggetto di una lunga trattativa che ha visto la sua attuazione con il disegno di legge n. 4305.

DURAND DE LA PENNE. Insisto per la votazione.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'articolo aggiuntivo Durand de la Penne.

BANDIERA. Anche il gruppo repubblicano si asterrà dalla votazione.

RAUTI. Annuncio l'astensione del gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 20-ter presentato dall'onorevole Durand de la Penne, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO III.

BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEI MILITARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA.

ART. 21.

(Concessione di biglietti ferroviari gratuiti).

Per i graduati e militari di truppa di leva che si recano in licenza breve e posto a carico dell'amministrazione il pagamento del prezzo di trasporto dalla sede di servizio al luogo di residenza e viceversa, per una sola volta nel corso della ferma, se dell'esercito e dell'aeronautica, per una volta nel primo anno di ferma e una seconda volta nel periodo successivo, se della marina.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

Gli onorevoli Nahoum, Boldrini, D'Alesio ed Angelini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I comandi delle regioni militari, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree sono autorizzati a concordare con le regioni e con le amministrazioni comunali interessate la concessione di agevolazioni per le tariffe dei trasporti urbani ed interurbani a favore dei graduati e dei militari di truppa di leva.

Il Ministero della difesa verrà preventivamente informato degli accordi che si intende di contrarre e dovrà esprimere la propria adesione.

NAHOUM. Si tratta di facilitare i militari di leva riguardo al pagamento delle tariffe di trasporto urbano ed extraurbano.

BUFFONE, *Relatore*. Essendo una materia questa che edovrà essere approfondita al fine di collocarla in un testo organico riguardante i militari di truppa, invito i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno.

NAHOUM. Vorrei ricordare che l'articolo 21 riguarda la concessione dei biglietti ferroviari gratuiti. Con il nostro emendamento proponiamo che vengano raggiunti degli accordi tra i comandi territoriali ed il Ministero della difesa per facilitare al massimo i militari in questo senso. Quindi è tutto sottoposto alla decisione del Ministero della difesa.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei far presente che la materia costituisce già oggetto di iniziative da parte dell'amministrazione della difesa e che con alcune amministrazioni comunali sono già intervenute delle convenzioni. Si tratta pertanto di continuare in questa direzione e di rendere sistematiche tali iniziative. Prego anche io quindi i proponenti di ritirare l'emendamento trasferendone il contenuto in ordine del giorno.

NAHOUM. D'accordo, ritiriamo l'emendamento riservandoci di trasformarlo in ordine del giorno.

RAUTI. Il gruppo del MSI-destra nazionale si astiene dalla votazione sull'articolo 21.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione in via di principio l'articolo 21 del testo unificato.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio, l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 21 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Corresponsione del soldo durante taluni tipi di licenza).

Ai graduati ed ai militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ed agli allievi carabinieri è dovuta, durante i giorni di licenza ordinaria e di quella per gravi motivi di famiglia, la paga giornaliera ordinaria. Per il personale della marina è corrisposta la paga spettante a terra.

Lo pongo in votazione in via di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 22 è pertanto sospesa.

Gli onorevoli Nahoum, Venegoni, Mignani e Tesi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 22-bis.

A favore dei familiari dei militari che compiono il servizio di leva, quando il proprio congiunto contribuiva al mantenimento della famiglia, e che si trovino in gravi ed accertate condizioni di bisogno è stabilito un sussidio mensile, per la durata del periodo del servizio militare, pari all'importo della pensione sociale.

L'amministrazione comunale del luogo di residenza del militare di leva provvederà con apposita deliberazione del consiglio comunale ad accertare lo stato di bisogno e la sussistenza delle altre condizioni, richieste per la erogazione del sussidio.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

La suddetta delibera, vistata dagli organi di controllo sarà inviata al Ministero della difesa che provvederà con propria decisione alla erogazione del sussidio.

NAHOUM. Con questo emendamento si vuole stabilire che alle famiglie dei militari in servizio di leva che versino in gravi condizioni di bisogno venga corrisposto un sussidio pari all'importo della pensione sociale. Tale incombenza spetterebbe all'amministrazione comunale del luogo di residenza del militare, la quale provvederebbe attraverso un'apposita delibera, evitando così la trafila burocratica. Questa delibera (un gesto solenne da parte del consiglio comunale) farebbe sì che il Ministero della difesa assegnasse poi il contributo in questione alle famiglie bisognose.

BUFFONE, *Relatore*. Vorrei pregare i proponenti di trasformare questo emendamento in ordine del giorno. In linea di principio, io sono favorevole a questa richiesta, attinente ad una materia di scottante attualità, anche perché è diminuito notevolmente il numero delle precettazioni delle reclute e, quindi, il problema degli indigenti può essere inquadrato in un provvedimento concernente anche l'esenzione dal servizio militare per coloro che versino in condizioni di particolare bisogno. Allo stato attuale, coloro che debbono dar corso al riconoscimento del diritto al sussidio dovrebbero essere esentati dal servizio di leva; io ritengo, comunque, che sia preferibile portare avanti questa istanza con un ordine del giorno impegnativo per il Governo, anziché con una proposta di emendamento.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'oggetto dell'emendamento esula dalla materia trattata dal disegno di legge in discussione e quindi prego i proponenti di volerlo ritirare, eventualmente trasfondendone il contenuto in un ordine del giorno. A tale riguardo, mi sembra che un ordine del giorno su materia affine sia già stato presentato alla presidenza e quindi l'emendamento in questione potrebbe essere inserito in questo documento.

NAHOUM. Accetto di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno; però mi pare che esistano delle disposizioni di legge che consentano al ministero di elargire sussidi alle famiglie biso-

gnose dei richiamati, ma non dei militari di leva. La nostra proposta aveva come obiettivo la generalizzazione di questo beneficio: questo è il punto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nahoum, Mignani, Tesi e Venegoni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 22-ter.

I militari che compiono la ferma di leva e che subiscono un evento dannoso che ne provochi l'invalidità o la morte hanno diritto alla pensione privilegiata o di reversibilità ai congiunti. Sono considerati eventi dannosi dovuti a causa di servizio anche quelli verificatisi durante la libera uscita, il permesso, la licenza o *in itinere*, dall'atto del reclutamento a quello del rientro in congedo al proprio domicilio, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato. Ai militari in servizio di leva la pensione viene liquidata, a seconda della percentuale di invalidità, col parametro base di 1^a categoria pari alla retribuzione iniziale corrisposta al commesso dipendente dalla amministrazione civile dello Stato, ragguagliata agli aumenti dell'ultimo anno. La pensione privilegiata indiretta e di reversibilità è pari alla pensione di 1^a categoria di cui al precedente comma.

Gli aventi diritto possono avanzare domanda in qualunque tempo se la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda.

NAHOUM. La materia è ben nota alla Commissione difesa: si tratta delle pensioni ai mutilati ed invalidi per servizio. A nostro avviso, in sede di esame dei benefici economici a favore dei militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, non ci si può esimere dall'affrontare il problema dell'invalidità o mutilazione conseguenti ad eventi dannosi dovuti a causa di servizio.

BUFFONE, *Relatore*. Per le stesse ragioni esposte in precedenza, prego i presentatori di trasformare l'emendamento in ordine del giorno: questa materia di natura pensionistica, infatti, non può essere collocata nel provvedimento in discussione.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle osservazioni del re-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

latore e ricordo ancora che la stessa materia formi oggetto di un ordine del giorno che il Governo valuterà attentamente. Credo pertanto che i colleghi di parte comunista non avranno difficoltà ad accettare l'invito del relatore.

NAHOUM. Accettiamo di trasformare lo emendamento in ordine del giorno, ma facciamo presente che vi sono numerose difficoltà in merito alle proposte inserite in altri disegni di legge: prego quindi il relatore e soprattutto il rappresentante del Governo di intervenire affinché, almeno in quella sede, questo problema sia risolto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nahoum, Venegoni, Tesi e Mignani, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 22-*quater*.

Il ministro della difesa provvederà tempestivamente a presentare alle Camere un provvedimento organico per garantire ai familiari dei militari di leva il trattamento assistenziale e previdenziale nel caso in cui essi lo vengano a perdere a causa della partenza per il servizio militare del loro congiunto.

NAHOUM. Questa norma mira ad assicurare alle famiglie dei militari di leva il trattamento assistenziale e previdenziale nel caso in cui esse lo perdano a seguito della partenza dei militari stessi per il servizio di leva.

BUFFONE, *Relatore*. Anche in questo caso prego i proponenti di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, nella speranza che questo problema possa essere risolto, perché occorre ripristinare la garanzia dei contributi sociali per coloro che prestano servizio militare, garanzia che è stata soppressa.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema sollevato dall'onorevole Nahoum è già risolto dalla legge 5 dicembre 1975, n. 704, pertanto lo ritengo superato.

NAHOUM. In che senso?

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Viene assicurata l'assistenza.

NAHOUM. Lei mi garantisce che il servizio assistenziale e previdenziale è assicurato ai militari di leva? Se me lo garantisce ritiro immediatamente la proposta.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. No, è assicurato solo quello assistenziale.

NAHOUM. La cosa è quindi ben diversa.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La prego comunque di ritirare l'articolo aggiuntivo e, per quello che riguarda la parte « scoperta » dalla legge n. 704, di voler trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

NAHOUM. D'accordo lo ritiro, riservandomi di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO IV.

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NEI CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.

ART. 23.

(*Trattamento durante l'aspettativa*).

Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei predetti corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto.

Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale.

RAUTI. Il gruppo MSI-destra nazionale dichiara che si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di principio l'articolo 23 nel suo complesso.

(È approvato).

Lo trasmetterò alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 23 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Trattamento economico durante la licenza di convalescenza).

La licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio per il personale indicato al precedente articolo 23 non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Durante l'indicato periodo al predetto personale competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese, ridotti a quattro quinti per il secondo mese. Per il personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 26, il suddetto periodo di due mesi non è computato ai fini della durata dei periodi massimi consentiti di assenza dal servizio.

Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'esercito, della marina e della

aeronautica e dei corpi di polizia nonché ai graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei predetti corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Quora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, è elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, sono ridotti a tre quinti.

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 23 in licenza di convalescenza può, a domanda, essere collocato in aspettativa per infermità anche prima della scadenza della licenza stessa.

L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole da « per il primo mese » a « salvo quanto previsto al precedente articolo 16, è elevato ».

BANDIERA. Si tratta di un emendamento che tende a perequare la condizione dei sottufficiali che si ammalano. Il testo unificato, infatti, stabilisce una condizione più favorevole per colui il quale abbia una anzianità di sei anni. Con questo emendamento propongo di unificare il trattamento malattia, prescindendo dalla anzianità.

BUFFONE, *Relatore*. Sono contrario, signor Presidente.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non posso dare un parere favorevole, perché si tratta di un emendamento che comporta un ulteriore onere di spesa.

BANDIERA. Ritiro il mio emendamento, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di principio l'articolo 24 nel suo complesso.

(È approvato).

Lo trasmetterò alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 24 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(Decorrenza dei provvedimenti).

Le misure delle indennità e dei compensi previsti dagli articoli da 1 a 14 del titolo I decorrono dal 1° dicembre 1975.

Per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici economici derivanti dall'applicazione del precedente articolo 20 decorrono dal 1° gennaio 1976.

I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 20-bis e 20-ter decorrono dal 1° gennaio 1976.

I benefici giuridici ed economici derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo IV decorrono dal 1° gennaio 1976.

Il relatore, onorevole Buffone, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma e il terzo con il seguente: « I benefici derivanti dall'applicazione di precedenti articoli 20-bis e 20-ter decorrono dal 1° gennaio 1976 ».

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

RAUTI. Il gruppo del MSI-destra nazionale dichiara che si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione in via di principio l'articolo 25 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Lo trasmetterò alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 25 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Norme abrogate).

Le indennità, gli assegni, i compensi ed i soprassoldi previsti agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ed alle tabelle annesse alla legge 27 maggio 1970, n. 365, sono sostituiti con le corrispondenti indennità e compensi di cui al titolo I.

Gli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle A e B annesse al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, sono soppressi.

A decorrere dal 1° dicembre 1975, sono abrogati il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, il terzo e quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

L'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « e successive modificazioni sono soppressi » aggiungere le altre: « È altresì abrogato l'articolo 22 del citato regolamento ».

DURAND DE LA PENNE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bandiera ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Sono abrogati il settimo alinea del primo comma dell'articolo 3 e il nono alinea dell'articolo 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ».

BANDIERA. L'approvazione del mio emendamento è resa necessaria dall'introduzione di benefici in favore dei civili addetti al controllo aereo.

PRESIDENTE. L'onorevole Villa ha presentato il seguente emendamento, identico all'emendamento Bandiera testé illustrato:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Sono abrogati il settimo alinea del primo comma dell'articolo 3 e il nono alinea

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

dell'articolo 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ».

BUFFONE, *Relatore*. Sono favorevole agli identici emendamenti Bandiera e Villa.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bandiera identico all'emendamento Villa.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in via di principio l'articolo 26 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Lo trasmetterò alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 26 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(*Oneri finanziari*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 92.600 milioni, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del predetto anno:

milioni 84.000, capito 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

milioni 8.600, capitolo 4002 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 27.

(*Oneri finanziari*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 88.536 milioni, si

farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del predetto anno:

milioni 84.000, capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

milioni 4.536, capitolo 4002 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Lo trasmetterò alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 27 è pertanto sospesa.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 28.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del Governo.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 16 che avevamo momentaneamente accantonato e al quale l'onorevole Bandiera aveva presentato un emendamento.

BANDIERA. Lo ritiro, signor Presidente.

ANGELINI. Il gruppo comunista dichiara di astenersi dalla votazione.

NICCOLAI GIUSEPPE. Il gruppo del MSI-Destra nazionale dichiara di astenersi dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16.

(*È approvato*).

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

Passiamo all'esame delle tabelle del testo unificato. Do lettura della tabella I:

TABELLA I.

INDENNITA MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

FASCE DI GRADI		Misure
N.	Gradi	
I	Generali, ufficiali superiori, primi capitani e gradi corrispondenti	Lire 95.000
II	Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli e gradi corrispondenti	Lire 85.000
III	Sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	Lire 75.000
IV	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	Lire 70.000
V	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	Lire 50.000

NOTE

a) Le misure mensili sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati nelle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

b) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6 della presente legge, ovvero nelle condizioni già considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente lettera a), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessivamente considerati, di una aliquota pari al 25 per cento dei corrispondenti aumenti sessennali:

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo dei quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.

c) Per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, le misure risultanti dall'applicazione della presente tabella sono ridotte di un importo pari al 5 per cento dei valori iniziali previsti dalla tabella stessa. Gli importi delle riduzioni derivanti per le singole fasce di gradi dall'applicazione di tale limitazione sono detratti, per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, di grado e anzianità corrispondente, dalle misure delle indennità spettanti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 primo e terzo comma e 6 della presente legge.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

L'onorevole Birindelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la nota a) della tabella 1 con la seguente:

« Le misure mensili sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre periodi di servizio militare comunque prestato che danno luogo a scatti di retribuzione e del 20 per cento dopo il compimento del quarto periodo.

I periodi sopracitati sono fissati come segue:

Anzianità di servizio	Misure
da 0 a 6 anni	iniziale
da 6 a 10 anni	iniz. + 10 %
da 10 a 14 anni	iniz. + 20 %
da 14 a 20 anni	iniz. + 30 %
oltre 20 anni	iniz. + 50 %

Questo emendamento è precluso da precedente votazione.

Gli onorevoli Angelini, D'Alessio, Nahoum e Boldrini hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la nota c) in calce alla tabella I.

ANGELINI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. L'onorevole Luigi Durand de la Penne ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la nota c).

DURAND DE LA PENNE. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Buffone, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire alla lettera c) delle Note, la cifra 5, con l'altra 12.

BUFFONE, *Relatore*. Lo do per illustrato.

ANGELINI. Sono disposto a ritirare il mio emendamento se il relatore sostituisce l'importo del 12 per cento previsto nel suo emendamento con l'importo del 10 per cento.

BUFFONE, *Relatore*. Sono d'accordo.

RADI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole all'emendamento del relatore, onorevole Buffone, con la modifica suggerita dall'onorevole Angelini.

ANGELINI. Ritiro il mio emendamento.

DURAND DE LA PENNE. Ritiro il mio emendamento, dopo l'impegno del relatore di sostituire l'importo del 12 per cento con l'importo del 10 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Buffone, con la modifica suggerita dall'onorevole Angelini.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio la tabella I con la modifica testé apportata.

(È approvata).

La trasmetterò alla V Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

Do lettura della tabella successiva:

TABELLA II.

INDENNITA MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della Tabella I della presente legge			
N.	Gradi	Aviogetti	Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri ed altri velivoli con armamento di guerra	Altri velivoli ed elicotteri	Ufficiali osservatori
		1	2	3	4
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	250	190	160	130
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti	230	170	140	—

NOTE

a) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

b) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 12,50 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante.

c) La indennità di aeronavigazione non è cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

NICCOLAI GIUSEPPE. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio la tabella II.

(È approvata).

La trasmetterò alla V Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

Do lettura della tabella successiva:

TABELLA III.

INDENNITA MENSILE DI VOLO

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale della indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della Tabella I della presente legge	
N.	Gradi	Equipaggi fissi di volo	Sperimentatori in volo
		1	2
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti	130	150
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare, sergenti e gradi corrispondenti	110	130

NOTA

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati alle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione della tabella III.

NICCOLAI GIUSEPPE. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione della tabella III.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio la tabella III del testo unificato.

(È approvata).

La trasmetterò alla V Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

Do lettura della tabella successiva:

TABELLA IV.

INDENNITÀ MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

GRADO DI ABILITAZIONE	Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge
I	110
II	120
III	150

NOTA

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati alle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

NICCOLAI GIUSEPPE. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio la tabella IV nel testo unificato.

(È approvata).

La trasmetterò alla V Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

Do lettura della tabella successiva:

TABELLA V.

**INDENNITÀ SUPPLEMENTARI PER PARTICOLARI SERVIZI
DISIMPEGNATI DALLE UNITÀ NAVALI**

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure mensili dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge		
N.	Gradi	Dragaggio su mine cariche e trasporto combustibili e munizioni	Rifornimento idrico	Servizio idrografico
		1	2	3
I	Ufficiali e sottufficiali, esclusi i sergenti con meno di 4 anni di servizio militare	26	13	36
II	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare	26	13	24

NOTE

a) L'indennità per servizio di dragaggio su mine cariche e per trasporto combustibili e munizioni ed acqua è dovuta per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche e di effettivo trasporto, imbarco e sbarco di combustibili e munizioni ed acqua.

b) L'indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella è dovuta a tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittimi, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tali attività.

c) Agli effetti della corresponsione dell'indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella e dell'indennità di cui alle successive note d), e) e f), la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione ed ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

d) Al personale del CEMM distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella, è corrisposta una ulteriore indennità nelle seguenti misure mensili:

capi delle 3 classi lire 12.000;

secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni lire 9.000.

e) Le indennità per campagna idrografica e quella di cui alla precedente nota d) sono anche dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della marina militare imbarcato.

f) Ai graduati e militari di truppa, in relazione ai sottospecificati servizi disimpegnati dalle navi, sono dovute le seguenti indennità supplementari nelle misure mensili sottoindicate:

servizio dragaggio su mine cariche e trasporto combustibili e munizioni lire 24.000;

servizio di rifornimento idrico e servizio idrografico lire 12.000.

ANGELINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

NICCOLAI GIUSEPPE. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio la tabella V nel testo unificato.

(È approvata).

La trasmetterò alla V Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

Do lettura della tabella successiva:

TABELLA VI.

INDENNITÀ SUPPLEMENTARI MENSILI PER PRONTO INTERVENTO AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI-SPERIMENTATORI, PER PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITÀ

DEFINIZIONE PERCENTUALE DELLE MISURE DELLE INDENNITÀ RISPETTO AL VALORE INIZIALE DELL'INDENNITÀ MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE STABILITA PER LA FASCIA I DELLA TABELLA I DELLA PRESENTE LEGGE	
Indennità	Definizione percentuale
Pronto intervento aereo	Piloti e operatori di sistema
	53
	Equipaggi fissi di volo
	30
Piloti collaudatori-sperimentatori	110
Piloti istruttori di volo o di specialità	80

L'onorevole Birindelli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo rigo, dopo la parola: piloti, aggiungere la parola: osservatori.

Questo emendamento è precluso da precedente votazione.

Ripeto che invierò gli emendamenti, gli articoli e le tabelle che comportano un aumento della spesa alla V Commissione bilancio per il parere.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Commissione si riunirà mer-

coledì 7 aprile per il voto definitivo sul provvedimento in discussione.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 20,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO